



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 504

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 3 dicembre 2015

I N D I C E

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri) e III (Affari esteri e comunitari):

Plenaria *Pag.* 5

10^a (Industria, commercio, turismo), 13^a (Territorio, ambiente, beni culturali-Senato) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera) e XIV (Politiche dell'Unione europea):

Plenaria » 7

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 9

2^a - Giustizia:

Plenaria » 12

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 16

4^a - Difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17) » 20

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 21

Plenaria (pomeridiana) ()*

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 25

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 504^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 3 dicembre 2015.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	30
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 207)</i>	»	35
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	36
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	41
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	44
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i>	»	45

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	46
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	69
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	79
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	81
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	82
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	83

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Giovedì 3 dicembre 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione del Senato
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Minniti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, sugli aspetti internazionali delle attività di *intelligence* nel contrasto ai fenomeni terroristici

Dopo un intervento del deputato CICCHITTO (*AP (NCD-UDC)*), Presidente della III Commissione della Camera dei deputati, prende quindi la parola il sottosegretario MINNITI, che svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato PINI (*LNA*), il senatore AMORUSO (*AL-A*), la deputata GARAVINI (*PD*), il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) e i deputati DI BATTISTA (*M5S*), PICCHI (*FI-PdL*), DI STEFANO (*M5S*) e CHAOUKI (*PD*).

Replica agli intervenuti il sottosegretario MINNITI.

Il presidente CASINI dichiara quindi conclusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONI CONGIUNTE

**10^a (Industria, commercio, turismo),
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
e 14^a (Politiche dell'Unione europea)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici),
X (Attività produttive, commercio e turismo)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Giovedì 3 dicembre 2015

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione del Senato
MUCCHETTI

Interviene il Vice Presidente della Commissione europea e Commissario europeo per l'unione energetica Maroš Šefčovič.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MUCCHETTI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione dei lavori sulla *web-tv* e su *youtube* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Vice Presidente della Commissione europea e Commissario europeo per l'unione energetica, Maroš Šefčovič, sullo stato dell'Unione dell'energia

Il presidente MUCCHETTI introduce la procedura informativa.

Il commissario ŠEFČOVIČ svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato MANNINO (*M5S*), il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*), i deputati BUTTIGLIONE (*AP (NCD-UDC)*) e BIANCHI (*PD*), il senatore GIROTTO (*M5S*), i deputati BORGHI (*PD*), VALLASCAS (*M5S*), PELUFFO (*PD*), BERGONZI (*PD*) e BUSTO (*M5S*) ed il presidente MUCCHETTI, ai quali ha replicato il commissario ŠEFČOVIČ.

Il PRESIDENTE ringrazia il commissario *Maroš Šefčovič* per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 3 dicembre 2015

Plenaria**345^a Seduta***Presidenza della Presidente*
FINOCCHIARO*La seduta inizia alle ore 14,05.**IN SEDE REFERENTE*

(1313) Ornella BERTOROTTA ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dei costi degli enti costituiti o partecipati nonché delle società partecipate o controllate dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

– **e petizione n. 958 ad esso attinente**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene particolarmente significativa e condivisibile l'iniziativa del Gruppo Movimento 5 Stelle, finalizzata a indagare sul complesso tema delle società partecipate o controllate dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti locali. Tuttavia, rileva che sarebbe più agile ed efficace lo strumento della Commissione d'inchiesta monocamerale, in luogo di quella bicamerale, sia dal punto di vista della celerità dell'*iter* del procedimento per la sua istituzione, sia sotto il profilo dell'organizzazione dei lavori.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) si riserva di valutare la proposta della senatrice Lo Moro, anche in relazione alla effettiva disponibilità degli altri Gruppi a favorire l'*iter* per l'istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sul fenomeno. Ove si registrasse un ampio con-

senso, certamente i tempi di esame sarebbero più congrui rispetto a quelli necessari per l'istituzione di una Commissione bicamerale, per la quale è necessaria una legge e quindi almeno due passaggi parlamentari.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), riservandosi di intervenire in discussione generale in altra occasione, assicura che anche da parte del Gruppo Forza Italia vi è una piena condivisione sulle finalità dell'iniziativa.

Ormai da tempo, infatti, si evidenzia la necessità di effettuare un censimento delle società partecipate e controllate, di cui sfugge persino il numero esatto, anche a causa della mancanza di collaborazione degli enti pubblici ad esse preposti, come già evidenziato dall'*ex* commissario per la revisione della spesa Cottarelli. Peraltro, i dati raccolti dalla Commissione sarebbero funzionali anche al progetto del Governo – annunciato più volte dal Presidente del Consiglio – di pubblicare *on line* tutte le informazioni relative a queste società, nell'ottica di assicurare la massima trasparenza.

Concorda, tuttavia, con la senatrice Lo Moro sulla maggiore flessibilità ed efficacia della Commissione d'inchiesta monocamerale, anche in considerazione del tempo restante prima della conclusione della legislatura.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) considera assolutamente opportuna l'iniziativa del Gruppo Movimento 5 Stelle. Tuttavia, ritiene che l'ambito dell'indagine sia eccessivamente ampio. A suo avviso, sarebbe opportuno incentrare l'attività d'inchiesta sulla verifica della effettiva rispondenza delle società partecipate alle finalità per le quali sono state istituite. Accade spesso, infatti, che – attraverso queste figure giuridiche – gli amministratori locali riescano a sottrarsi alle loro responsabilità penali. Da questo punto di vista, sarebbe opportuno estendere l'indagine anche alle fondazioni.

In ogni caso, a suo avviso, sarebbe opportuno rivedere la formulazione delle lettere *d*), *i*), *n*) e *m*) del comma 1 dell'articolo 1, proprio al fine di snellire e razionalizzare i compiti assegnati alla Commissione, anche in considerazione del tempo a disposizione per la conclusione dell'inchiesta. In particolare, ritiene eccessivo l'obiettivo di ricostruire – per gli ultimi cinque anni – la composizione degli organi amministrativi e i criteri di nomina, nonché le relative retribuzioni. Inoltre, osserva che l'indagine non dovrebbe interferire con i processi decisionali delle società, né estendersi alla verifica dei procedimenti di riorganizzazione in atto.

La PRESIDENTE invita la senatrice Bertorotta a valutare la possibilità di presentare un documento per l'istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta, il cui esame potrebbe essere avviato in tempi brevi. Allo stesso tempo, si potrebbe comunque proseguire l'esame del disegno di legge in titolo, in modo da non precludere alcuna opzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1434) GASPARRI e SCOMA. – Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo terroristico

(1715) DI BIAGIO ed altri. – Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

– e petizioni nn. 91 e 715 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Ha inizio la discussione generale.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene che i presupposti degli interventi normativi in esame siano in parte differenti. Infatti, mentre il disegno di legge n. 1715 è volto a estendere anche alle vittime del dovere le disposizioni in tema di risarcimento dei danni subiti dalle vittime del terrorismo, il disegno di legge n. 1434 propone l'istituzione di un Fondo di rotazione soltanto a beneficio di queste ultime. Sarebbe opportuno, quindi, superare questa differente impostazione, ad esempio attraverso l'elaborazione di un testo unificato.

Il relatore GOTOR (*PD*) rileva che, sebbene vi sia una connessione per materia tra le due proposte, queste effettivamente perseguono finalità in parte diverse. Infatti, il disegno di legge n. 1715 ha l'obiettivo di colmare le disparità di trattamento esistenti nei confronti delle vittime del dovere e dei loro familiari, sotto il profilo del ristoro dei danni subiti. Il disegno di legge n. 1434, invece, propone l'istituzione di un Fondo di rotazione, al fine di garantire che le vittime del terrorismo siano effettivamente risarcite, anche nel caso che i beni dei condannati siano confiscati dallo Stato.

Sarà certamente opportuno cercare di integrare i due testi, per giungere a una composizione delle differenti soluzioni normative.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 3 dicembre 2015

Plenaria

260^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CASSON

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (n. 234)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il presidente CASSON (*PD*), in qualità di relatore, illustra uno schema di parere relativo al provvedimento in titolo, pubblicato in allegato; avverte che, non essendo emersi particolari rilievi nel corso della discussione, e risultando le disposizioni dell'Atto del Governo in esame sostanzialmente corrispondenti al contenuto della decisione quadro 2009/948/GAI, propone di esprimere un parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dopo che il PRESIDENTE ha verificato il prescritto numero dei senatori, lo schema di parere viene posto ai voti ed approvato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (n. 229)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il presidente CASSON (*PD*), in qualità di relatore, illustra uno schema di parere relativo al provvedimento in esame, pubblicato in allegato; egli ritiene di esprimere un parere favorevole con dei rilievi volti, da un lato, a suggerire di coordinare il contenuto dell'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto con la previsione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137; dall'altro, a prospettare un'ulteriore valorizzazione delle competenze specifiche della Procura nazionale antimafia nell'ambito dell'individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 5 dello schema di decreto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dopo che il PRESIDENTE ha verificato il prescritto numero dei senatori, lo schema di parere viene posto ai voti ed approvato.

La seduta termina alle ore 14.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 229**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI, del 22 luglio 2003, del Consiglio, sull'esecuzione nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro, che dispongono il blocco o il sequestro di beni per finalità probatorie, in base al principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale,

premessi che:

– l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in titolo disciplina i casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o sequestro adottati dalla competente autorità giudiziaria di emissione, elencando tassativamente le condotte criminose alle quali non si applica il principio generale della doppia incriminazione che, invece, si applica a tutte le altre fattispecie;

– l'articolo 5 del provvedimento in titolo individua l'autorità giudiziaria competente a provvedere sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emesso a fini probatori;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di inserire, nel rispetto della coerenza e sistematicità ordinamentali, una previsione di coordinamento con l'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, relativo ai provvedimenti di confisca, in attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, del 6 ottobre 2006, del Consiglio;

b) in ordine all'articolo 5 si invita il Governo a considerare la possibilità, ai fini dell'individuazione delle autorità competenti a tenere conto delle specifiche competenze attribuite alla Procura Nazionale Antimafia anche al di fuori dei procedimenti contemplati dal comma 3 della disposizione testé richiamata.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 234**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, in attuazione dell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014),

premessò che:

la decisione quadro 2009/948/GAI è volta a prevenire la violazione del divieto del «*ne bis in idem*» evitando che nei confronti della stessa persona e in relazione allo stesso fatto, vengano avviati, dinanzi alle diverse autorità nazionali europee, procedimenti penali paralleli; prevede infatti una procedura di coordinamento tra le autorità nazionali competenti dei diversi Stati membri, mediante un sistema di consultazione per giungere, in caso di litispendenza internazionale, a una soluzione concordata anche mediante il ricorso a Eurojust;

considerato che:

gli articoli 1 e 2 dello schema di decreto legislativo recano le disposizioni di principio e le definizioni ricorrenti nel provvedimento; l'articolo 3 individua il Ministro della giustizia e l'autorità giudiziaria, quali autorità competenti; gli articoli 4, 5, 6 e 7 definiscono la procedura per risolvere l'eventuale conflitto di giurisdizione tra gli Stati membri; l'articolo 8 concerne l'obbligo delle consultazioni per gli Stati in cui pendono procedimenti penali paralleli, al fine di raggiungere un accordo per la concentrazione dei procedimenti in un unico Stato; l'articolo 9 prevede la possibilità di coinvolgere Eurojust per il raggiungimento del consenso, qualora questo non sia stato raggiunto dopo le consultazioni dirette tra le autorità competenti dei diversi Stati membri; l'articolo 10 regola gli effetti delle consultazioni dirette sul procedimento pendente nel nostro Paese, dove non si sospende il procedimento; l'articolo 11 disciplina gli effetti della concentrazione del procedimento con l'altro Stato e l'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria;

rilevato che:

il contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo corrisponde a quello della decisione quadro 2009/948/GAI,

esprime parere favorevole.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 3 dicembre 2015

Plenaria**94^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizione)

Il relatore SANGALLI (*PD*) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, già approvato dalla Camera dei deputati.

Segnala che l'adozione di tale legge è prevista dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009 con lo scopo di rimuovere, con cadenza periodica, e sulla base di specifiche indicazioni dell'Autorità garante per la concorrenza, gli ostacoli, normativi e non, alla piena liberalizzazione dei mercati, in un'ottica di concorrenza e tutela dei consumatori, anche in applicazione del diritto dell'Unione europea.

Rileva che il disegno di legge nel suo complesso non riguarda materie di competenza della Commissione esteri, se non per un'unica questione, che è però di una certa rilevanza.

L'articolo 42, al comma 3, modifica la legge sul notariato prevedendo la possibilità che i notai possano esercitare le proprie funzioni, oltre che nella sede assegnatagli in Italia, anche all'estero, negli uffici delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari.

Sottolinea che tale previsione solleva una serie di questioni giuridiche.

L'esercizio di funzioni pubbliche all'estero – quindi anche di quelle notarili – è infatti regolato, oltre che da norme di diritto interno, anche da norme internazionali e dalla disciplina dello Stato ospitante.

Attualmente, ai sensi dell'articolo 28 della cosiddetta «legge consolare» (decreto legislativo n. 71 del 2011), le funzioni notarili sono esercitate dal capo dell'ufficio consolare, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge (e peraltro sono svolte dietro il solo pagamento dei diritti consolari).

Gli uffici diplomatico-consolari sono inoltre tenuti al rispetto delle norme internazionali che regolano e limitano le funzioni che possono essere svolte sul territorio estero. In questo senso l'esercizio di funzioni pubbliche negli uffici consolari da parte di personale non dipendente appare in contrasto con quanto previsto dal diritto internazionale, in particolare con la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963.

Esprime quindi l'auspicio che la norma richiamata possa essere soppressa, anche al fine di evitare controversie con le autorità dei Paesi che ospitano le nostre rappresentanze diplomatico-consolari.

Del resto, poiché le funzioni di carattere pubblicistico (ricezione atti pubblici, scritture private autenticate, testamenti, ecc.) possono già essere svolte dal personale consolare, la norma sarebbe, nei fatti, limitata alle sole attività di consulenza e cura di interessi privati, che i funzionari pubblici non possono svolgere, quindi a quelle attività professionali dei notai che sono tipicamente privatistiche.

Esprime quindi uno schema di parere favorevole con condizione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizione sul provvedimento in esame proposto dal relatore, pubblicato in allegato.

(2145) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere sul decreto-legge che reca misure urgenti per interventi nel territorio.

Il decreto prevede, tra l'altro, interventi a sostegno di comuni e aree in grave difficoltà, misure per lo svolgimento del Giubileo per la promozione straordinaria del *Made in Italy*.

Per le competenze della Commissione, segnala l'articolo 8 che stanziava, per il 2015, 10 milioni di euro ad integrazione dei fondi per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia.

Tali risorse sono destinate, fra l'altro, a manifestazioni fieristiche italiane, alla valorizzazione delle produzioni di eccellenza, alla realizzazione

di campagne di promozione, alla tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità. Come noto infatti l'utilizzo di denominazioni geografiche, immagini e marchi che evocano l'Italia per commercializzare prodotti per nulla riconducibili al nostro Paese è una delle forme più eclatanti di concorrenza sleale nei confronti delle nostre imprese e di truffa a danno dei consumatori, soprattutto nel settore agroalimentare.

Segnala in conclusione che la legge di stabilità per l'esercizio 2015 ha attribuito uno stanziamento triennale straordinario alle attività di promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi *Made in Italy*, per un ammontare complessivo di 220 milioni di euro, di cui 130 nel 2015.

Espone quindi uno schema di parere favorevole.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole sul provvedimento in esame proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2106) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014*

(Esame e rinvio)

Il relatore ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in esame, ricordando che l'intesa, sottoscritta in un contesto internazionale segnato dal riavvicinamento fra Cuba e gli Stati Uniti, sancisce l'impegno delle parti a rafforzare la collaborazione ed il reciproco scambio di informazioni. L'obiettivo è di prevenire e combattere la criminalità ed il terrorismo, creando uno strumento giuridico per regolamentarne le modalità di attuazione.

Il contenuto dell'Accordo è molto simile a quello degli Accordi di analogo oggetto esaminati di recente dalla Commissione, ultimo dei quali quello con il Vietnam.

L'autorità responsabile della sua attuazione è, per il nostro Paese, il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno.

I settori di cooperazione includono, fra gli altri, la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti, nonché i reati economici.

Un articolo specifico è dedicato ai limiti all'uso dei dati personali e delle informazioni classificate, mentre gli articoli da 9 a 11 prevedono la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni fra i rappresentanti delle competenti autorità delle due Parti.

Gli oneri economici per l'Italia sono stimati in circa 80 mila euro annui.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

apprezzato l'obiettivo complessivo del provvedimento, finalizzato alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

considerate le varie obiezioni sull'ipotesi, introdotta dall'articolo 42, comma 3, che i notai possano esercitare le proprie funzioni all'estero nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari;

considerato che l'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dispone che le funzioni notarili all'estero siano esercitate dal capo dell'Ufficio consolare, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge, e che tale norma di diritto interno discende espressamente da disposizioni di diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963;

considerato che l'esercizio di funzioni pubbliche all'estero è regolato anche da norme dello Stato territoriale presso il quale sono stabilite le rappresentanze diplomatico-consolari;

tenuto infine conto delle possibili controversie che l'esercizio di funzioni notarili da parte di personale non dipendente presso gli Uffici diplomatico-consolari potrebbe determinare con le autorità statali estere presso le quali le strutture consolari e diplomatiche sono accreditate;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente condizione:

che venga soppressa la norma (contenuta all'articolo 42, comma 3, lettera *b*), ultimo periodo) che prevede l'esercizio delle funzioni dei notai presso gli Uffici delle nostre rappresentanze diplomatico-consolari all'estero.

DIFESA (4^a)

Giovedì 3 dicembre 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 17

Presidenza del Presidente
LATORRE

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30.

*INCONTRO INFORMALE CON UNA DELEGAZIONE DEL MINISTERO DEI
PESHMERGA DEL GOVERNO REGIONALE DEL KURDISTAN IRACHENO*

BILANCIO (5^a)

Giovedì 3 dicembre 2015

Plenaria**504^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2145) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TONINI, prima di proseguire nell'illustrazione delle proposte emendative sospesa ieri, dichiara l'inammissibilità per estraneità di materia degli emendamenti: 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14, 4.0.15, 4.0.16, 4.0.17, 4.0.18, 4.0.19, 4.0.25, 4.0.26, 4.0.27, 4.0.28, 4.0.29, 4.0.30, 4.0.31, 4.0.32, 4.0.33, 4.0.34, 4.0.35, 4.0.37, 5.23, 7.4, 7.5, 7.0.1, 8.15, 8.16, 10.5, 10.8, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7, 11.9, 11.14, 11.15, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 13.0.7, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4, 14.0.5, 14.0.6, 14.0.7, 14.0.8, 16.0.3 e 16.0.5.

Segnala, inoltre, che talune proposte, oltre ad essere inammissibili per materia, presentano problemi di quantificazione o di copertura degli oneri finanziari: 1.14, 1.0.1, 1.0.2, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.3 (testo 2), 2.0.4, 3.0.2, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.6, 4.0.5, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14, 4.0.15, 4.0.16, 4.0.17, 4.0.18, 4.0.19, 4.0.29,

4.0.30, 4.0.31, 4.0.32, 4.0.33, 4.0.34, 4.0.35, 5.8, 6.9, 7.6, 10.8, 11.6, 11.7, 11.13, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.15, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5, 14.0.8, 16.10, 16.0.3, 16.0.4 e 17.1.

Invita, pertanto, i rispettivi proponenti al ritiro di quelle non dichiarate inammissibili.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra la proposta 6.4, evidenziando l'intenzione di aggiungere finanziamenti per la messa in sicurezza in aggiunta a quelli per la mobilità. Illustra, quindi, l'emendamento 6.8, volto a rendere maggiormente trasparente l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) segnala alla Commissione e al Governo l'importanza della questione trattata nell'emendamento 6.9, riguardante, in relazione al Giubileo straordinario della Misericordia, il potenziamento del servizio ferroviario regionale in direzione dei santuari dell'Umbria, nonché il sistema dei servizi sanitari del Lazio e le strutture terminali della rete ferroviaria.

Il senatore LUCHERINI (*PD*) segnala la necessità di tenere in adeguata considerazione l'emendamento 6.7, il quale specifica le modalità di attribuzione delle risorse del Fondo, nonché l'emendamento 6.10, volto ad attribuire i finanziamenti disposti dall'articolo 6 alle strutture ospedaliere della città metropolitana di Roma Capitale.

Il senatore SANTINI (*PD*) illustra la proposta 7.6, volta a rendere maggiormente flessibile l'impiego delle risorse per il personale in relazione alle esigenze connesse al Giubileo.

Si passa poi all'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli 8, 9 e 10.

Il senatore MILO (*CoR*), in relazione all'emendamento 8.13, segnala che la materia forma oggetto di un ordine del giorno presentato e accolto dal Governo in Assemblea. Chiede, pertanto, che venga posta l'adeguata attenzione sulla proposta.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) illustra gli emendamenti 8.14, 8.15 e 8.16, relativi ai problemi del settore lattiero-caseario, con specifico riferimento ai comuni delle aree montane. Chiede, inoltre, chiarimenti in merito alla dichiarazione di inammissibilità delle proposte 8.15 e 8.16.

Il PRESIDENTE chiarisce che la questione delle quote latte presenta una manifesta estraneità rispetto alla materia oggetto del provvedimento in esame.

Il senatore SANTINI (*PD*) illustra l'emendamento 10.4, analogo alla proposta 10.3 del senatore Uras, volto a garantire la continuità territoriale in una prospettiva di programmazione finanziaria di medio periodo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) richiama l'attenzione sull'emendamento 10.9, facendo presente che tratta un problema molto sentito nelle aree montane di tutto il territorio nazionale e, in particolare, delle regioni del nord.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, in relazione alla questione posta dalla senatrice Comaroli, assicura che provvederà a controllare l'avvenuta proroga delle prove di verifica richieste dalla normativa.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli 11, 12, 13 e 14.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 11.8, riguardante il prolungamento della linea metropolitana M5 di Monza.

Il senatore SANTINI (*PD*) illustra l'emendamento 11.10, riguardante i danni provocati a Genova dall'alluvione del 2014, evidenziando che alcuni problemi irrisolti potrebbero essere affrontati con spese in deroga al patto di stabilità interno.

Con riferimento all'emendamento 11.11, fa presente che la questione è stata già affrontata nell'ambito dell'approvazione della legge di stabilità 2016 e si tratterebbe di valutare l'anticipazione della soluzione individuata al 2015.

Quanto all'emendamento 11.13, chiede di valutare l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni individuati quali SIN (sito di interesse nazionale).

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 12.5, sottolineando l'incongruità del maggiore finanziamento del Fondo per il servizio civile in questo momento dell'anno, considerato che le dinamiche delle spese afferenti al fondo stesso sono ampiamente conosciute. Riterrebbe preferibile spostare risorse a favore del credito d'imposta per le produzioni cinematografiche.

Il senatore SANTINI (*PD*), in relazione all'emendamento 13.14, fa presente che si tratta di una riformulazione più articolata di un tema già noto.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) illustra gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4, soppressivi dell'articolo, ricordando che, in base ad autorevoli prese di posizione, tra le quali figura preminente quella dell'onorevole Damiano, la risoluzione del problema dei cosiddetti «esodati», richiederebbe risorse aggiuntive per 1,7 miliardi, mentre l'articolo in esame provvede a ridurre il Fondo a ciò destinato di oltre 0,5 miliardi. Ne risulta una incongruenza su cui chiede chiarimenti alla rappresentante del Governo, soprattutto in considerazione del fatto che da tale misura deriva un evidente incremento del *deficit*.

Il PRESIDENTE rammenta, con riferimento alla questione posta dal senatore Azzollini, che si tratta di risorse relative al 2015 che sarebbero state dirette a una platea giudicata eccedente rispetto alle reali esigenze per l'anno medesimo. La legge di stabilità è intervenuta per modificare i requisiti di accesso alla platea dei beneficiari, stanziando le risorse necessarie per il 2016. Per tale motivo, le risorse giudicate eccedenti per il 2015 sono state destinate alla cassa integrazione in deroga.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che, secondo il Governo, lo spostamento di risorse disposte per il 2015 consente di salvaguardare, con un certo grado di sicurezza, le posizioni degli esodati emerse.

Il senatore LUCHERINI (*PD*) segnala, infine, l'importanza dell'emendamento 14.3, riguardante gli interventi sull'edilizia residenziale pubblica nelle aree metropolitane.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 3 dicembre 2015

Plenaria

302^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che è all'ordine del giorno lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02192.

Il vice ministro CASERO chiede di poter fornire la risposta all'interrogazione in una successiva seduta, in considerazione della necessità di compiere ulteriori approfondimenti rispetto a una materia di particolare rilevanza.

Con il consenso del senatore VACCIANO (*Misto*), primo firmatario, il presidente Mauro Maria MARINO rinvia dunque lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02192 alla prossima settimana.

Dà quindi la parola al rappresentante del Governo per la risposta all'interrogazione n. 3-02310.

Il vice ministro CASERO nota innanzitutto che le convenzioni con le Agenzie fiscali hanno durata triennale con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, come previsto dall'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'adeguamento annuale rende dunque impossibile la sovrapposizione tra periodi di vigenza.

Con riguardo alle ragioni per cui nell'ambito delle convenzioni menzionate l'obiettivo «riscossioni complessive» non sia più incentivato, osserva che tale scelta appare coerente con la nuova strategia d'intervento voluta dal Governo e improntata su un approccio cooperativo, che considera i contribuenti come soggetti da assistere nell'assolvimento degli obblighi tributari. Infatti, con la legge dell'11 marzo 2014, n. 23, di delegazione in materia fiscale e, successivamente, con i decreti legislativi 24 settembre 2015, n. 157 e n. 160, sono stati posti in essere interventi volti a innovare il modello relazionale tra amministrazione finanziaria e cittadini e, quindi, ad avviare una diversa strategia di contrasto all'evasione, affidandosi sempre più all'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti.

Dalla prossima convenzione, relativa al triennio 2016/2018, come previsto nel decreto legislativo n. 157 del 2015, l'indice di efficacia dell'azione complessiva dell'Agenzia delle entrate in tema di miglioramento della fedeltà fiscale sarà rappresentato dall'obiettivo che misurerà l'incremento di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, nell'ottica di rafforzare la *tax compliance* e, di conseguenza, ridurre il *tax gap*. Questo orientamento ha determinato l'abbandono dell'obiettivo incentivato «riscossioni complessive», in quanto l'operato dell'Agenzia dovrà essere valutato non solo con riguardo alle tradizionali attività di accertamento e controllo e, dunque, alle conseguenti riscossioni, ma anche all'azione nel suo complesso, con specifico riferimento allo sforzo che sarà rivolto alla fase di prevenzione dell'evasione fiscale oltre che a quella di repressione.

L'obiettivo incentivato «totale controlli», presente nelle convenzioni 2014-2016 e 2015-2017, consta nel totale degli accertamenti e dei controlli formali. Tale indicatore compendia tutte le diverse tipologie di controllo e mira, attraverso il ricorso ad una maggiore flessibilità, a realizzare un aumento dell'efficacia dei controlli e una maggiore concentrazione delle risorse verso le situazioni maggiormente a rischio. Al valore numerico si aggiungono le «ulteriori informazioni» previste nell'Allegato 4 della convenzione, che consentono di valutare la qualità dei controlli, attraverso specifici indicatori tra cui la «maggiore imposta accertata», la «percentuale di positività dei controlli» e gli esiti del contenzioso.

Con riferimento alla richiesta di delucidazioni in merito agli indicatori «indice di vittoria numerico» e «indice di sostenibilità delle pretese impugnate in giudizio – IVAN» specifica che il primo esprime la percentuale di pronunce dei vari gradi di giudizio in tutto o in parte favorevoli all'Agenzia, rispetto al numero delle pronunce divenute definitive nell'anno corrente, con esclusione di quelle di mero rinvio e di estinzione del giudizio; il secondo rappresenta la percentuale di pronunce definitive nei diversi gradi del giudizio tributario totalmente favorevoli e parzialmente favorevoli all'Agenzia comprese le conciliazioni giudiziali perfezionate rispetto al numero delle pronunce divenute definitive nell'anno corrente, sfavorevoli e favorevoli in tutto e in parte, comprese le conciliazioni giudiziali perfezionate.

Le somme iscritte a ruolo sono soggette a continue variazioni, sia con riguardo all'entità e alla natura del credito di volta in volta affidato in riscossione alle società del gruppo Equitalia, sia con riguardo al numero e alla tipologia dei debitori interessati. Equitalia riferisce che alla data del 30 settembre 2015 l'ammontare dei carichi iscritti a ruolo, al netto di sgravi, sospensioni e riscossioni, è pari a circa 714,4 miliardi di euro, di cui: 304 miliardi hanno già costituito oggetto di azioni cautelari/esecutive senza soddisfacimento integrale del credito; 135,5 miliardi sono relativi a posizioni interessate da procedure concorsuali; 75,5 miliardi di euro costituiscono l'ammontare dei debiti a carico di soggetti deceduti o ditte cessate; 86,5 miliardi costituiscono il debito riconducibile a soggetti che risultano nullatenenti; 24,1 miliardi di euro sono oggetto di rateazioni; 88,9 miliardi sono attualmente in lavorazione.

Per avere contezza dell'effettivo valore delle quote inesigibili, ossia dei crediti non riscossi all'esito di tutte le azioni di recupero coattivo previste dalla legge sarà comunque necessario attendere la presentazione delle prescritte comunicazioni di inesigibilità che, in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 andranno prodotte a partire dal 2017. In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 684, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del gruppo Equitalia, saranno presentate, rispettivamente: per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017; per i ruoli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) replica, dichiarandosi soddisfatta della risposta ricevuta e sottolineando l'opportunità di un chiarimento sui rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate al fine di migliorare il complessivo andamento della fiscalità, la quale ha necessariamente una componente coattiva che affianca gli incentivi all'adempimento spontaneo.

Il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo per lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02340.

Il vice ministro CASERO ricorda che l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, ha confermato la vigenza delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2010. Il Governo sta comunque valutando l'opportunità di ulteriori interventi volti a chiarire la portata delle richiamate disposizioni agevolative in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice e di compendio unico nei territori montani.

La senatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*), intervenendo in replica, si dichiara insoddisfatta, rilevando la persistente necessità del chiarimento normativo auspicato nell'interrogazione.

Il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo per lo svolgimento dell'interrogazione n. n. 3-02403.

Il vice ministro CASERO rileva innanzitutto che l'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 147 del 2015 ha disposto l'abrogazione del comma 12-*octies* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 192 del 2014, il quale prevedeva la proroga fino al 2017 del regime agevolativo di cui alla legge n. 238 del 2010, in virtù del quale, nel rispetto delle condizioni ivi previste, il reddito di lavoro dipendente, autonomo e di impresa concorre alla formazione del reddito complessivo in misura pari al 30 per cento per i lavoratori e al 20 per cento per le lavoratrici. Tale abrogazione ha posto una questione di coordinamento fra strumenti agevolativi. Il disegno di legge di stabilità 2016, nel testo approvato dal Senato della Repubblica, all'articolo 1, comma 142, modificando l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, prevede che «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia fino al 6 ottobre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2016 per il regime agevolativo di cui al presente articolo». Inoltre, il decreto attuativo di cui al comma 2 del citato articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 potrà ulteriormente rappresentare lo strumento utile a chiarire il coordinamento tra i due regimi e, in particolare, che nell'ipotesi di opzione per il nuovo regime agevolativo di cui al medesimo decreto legislativo n. 147 troverebbe applicazione l'integrale disciplina ivi prevista con riferimento per un quinquennio al reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia, salva la valutazione di ulteriori proposte emendative presentate allo stesso scopo di chiarificazione.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*), intervenendo in replica, si dichiara parzialmente soddisfatto, osservando come la questione oggetto dell'interrogazione resti sostanzialmente aperta, in attesa dell'emanazione delle disposizioni attuative.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara chiuse le procedure informative odierne.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il vice ministro CASERO ribadisce l'importanza attribuita dal Governo alla questione dell'efficacia nella riscossione dei ruoli tributari del gruppo Equitalia, con particolare riferimento ai crediti inesigibili, oggetto dell'interrogazione n. 3-02310 precedentemente svolta. Auspica pertanto un approfondito confronto con la Commissione su tale tema.

Il presidente Mauro Maria MARINO assicura la disponibilità e l'interesse della Commissione ad approfondire il tema insieme con il Governo. Si riserva pertanto di individuare la procedura più adeguata, da valutare in Ufficio di Presidenza per trattare della questione in quanto materia di competenza.

La seduta termina alle ore 15,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 3 dicembre 2015

Plenaria

152^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

*Interviene il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Martina.*

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FORMIGONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione circuito interno e del segnale audio e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla tematica delle nuove tecnologie in agricoltura, con particolare riferimento all'uso delle biotecnologie sostenibili e di precisione

Il presidente FORMIGONI ringrazia il ministro Maurizio Martina per la disponibilità a intervenire nella seduta odierna per riferire sulla tematica delle nuove tecnologie in agricoltura, con particolare riferimento all'uso delle biotecnologie sostenibili e di precisione.

Il ministro MARTINA ricorda in premessa come, anche nell'ambito dei sei mesi di EXPO Milano 2015, il Governo abbia ribadito la centralità dell'innovazione e della ricerca nello sviluppo e nella promozione del modello agricolo italiano, che punta sulla biodiversità e sulla sostenibilità come fattori di competitività. Proprio per questo il Governo ha sempre lavorato per favorire il rafforzamento della ricerca pubblica in campo agricolo, a partire dall'approvazione lo scorso anno del Piano strategico e dalla riforma del nuovo ente CREA, che costituisce a tutti gli effetti oggi un polo di eccellenza in questo campo ancora più efficiente rispetto al passato.

Investire sulle professionalità dei ricercatori italiani è una priorità e intende utilizzare al meglio gli strumenti a disposizione, anche a livello europeo, per portare l'Italia a esercitare un ruolo di *leadership* e di guida.

Richiama la capacità di aver sviluppato anche in questi anni linee di approfondimento scientifico di altissimo valore. Ricorda che l'Italia ha contribuito a decifrare il genoma di molte specie agrarie di interesse strategico per il Paese (vite, pesco, agrumi, pomodoro, melanzana). Oggi queste informazioni sono uno strumento importante non solo per comprendere meccanismi molecolari rilevanti in agricoltura, come la produttività, la resistenza agli *stress*, la qualità delle produzioni, ma anche per sviluppare metodi innovativi e più efficienti, ad esempio per l'analisi della variabilità genetica.

In tale ottica reputa occorra focalizzare ancora meglio alcuni punti nodali che si inseriscono nella strategia complessiva a supporto dello sviluppo delle filiere agricole nazionali. Crede, infatti, che per dare futuro al comparto sia sempre più necessario costruire un piano organico di studi mirati alla salvaguardia e al miglioramento delle colture tipiche. Si tratta di una delle eredità di EXPO 2015 per la promozione dell'intero sistema Paese.

Conferma che il Ministero intende, attraverso il CREA, sostenere iniziative di ricerca in laboratorio, a legislazione vigente, con biotecnologie più moderne e sostenibili. Si riferisce in particolare a strumenti come il *genome editing* e l'approccio cisgenico che possono consentire un impegno mirato di miglioramento genetico senza alterare le caratteristiche produttive del sistema agroalimentare, migliorandone le *performance* anche rispetto alla resistenza alle malattie.

Negli ultimi anni, l'approccio cisgenico è stato utilizzato per migliorare la resistenza a patogeni nel melo e nella patata, per modificare la forma e la crescita nel pioppo, per ridurre il contenuto di acido fitico nell'orzo e per migliorare la qualità delle proteine nel grano duro. Ritiene ora utile di elaborare un programma sistematico di miglioramento genetico attraverso l'impiego di biotecnologie sostenibili di seconda generazione, con obiettivi chiari e definiti che, nel quadro delle leggi attuali, aiuti a sviluppare conoscenze strategiche per gli agricoltori. Sono sempre più frequenti gli appelli delle imprese a investire oggi sugli studi relativi soprattutto alle coltivazioni arboree, che necessitano di tempi di sviluppo e verifica più

lunghi e che costituiscono la direttrice principale dell'economia agricola nazionale.

A tali aspettative crede sia necessario rispondere, così come ritiene vada condotta in Europa una discussione definitiva perché le biotecnologie vengano pienamente riconosciute, anche sotto il profilo giuridico, diversamente dagli OGM transgenici. L'Italia, insieme all'Olanda, ha già sollevato più volte il tema all'interno del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, e la Commissione europea ha annunciato un primo documento tecnico al riguardo per l'inizio del nuovo anno.

Osserva che diversi documenti redatti da organizzazioni scientifiche europee indicano che i prodotti delle tecniche citate non rientrano nella casistica degli OGM dal momento che esse non sono diverse da quelle ottenibili attraverso un miglioramento genetico convenzionale. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno già dichiarato che le piante ottenute attraverso il *genome editing* non sono da considerare OGM – e allo stesso modo si è recentemente espressa anche la Svezia con riferimento a due specifici prodotti – ed è già stato redatto un parere dell'EFSA nel 2012 su richiesta dell'Unione europea in cui si conclude che le piante ottenute per cisgenesi non presentano differenze rispetto a quelle costituite attraverso un normale processo di incrocio.

Crede quindi che ci siano tutte le premesse perché si possa arrivare a un chiarimento definitivo su tale fronte da parte della Commissione europea nei tempi che sono stati indicati.

Rimane fermo il divieto per la coltivazione in campo delle piante transgeniche nel Paese. Una scelta che non è in contrasto con quanto testé esposto, anche a seguito della nuova normativa europea che concede più ampi margini di manovra agli Stati membri in merito. Una scelta coerente proprio con l'obiettivo del potenziamento della ricerca, ovvero la tutela del patrimonio di biodiversità, che è un indubbio valore aggiunto per l'Italia.

Ribadisce, in conclusione, che in tempi brevi il Ministero promuoverà nuovi progetti di biotecnologia sostenibile, eventualmente anche valutando una rimodulazione delle risorse finanziarie già a disposizione dei centri di ricerca, come il CREA, che offrono anche oggi un importante contributo alla comunità scientifica internazionale.

La senatrice FATTORI (M5S) richiama l'attenzione sull'aspetto definitorio dei processi di cisgenici e di *genome editing* rispetto alla nozione stabilita a livello europeo di organismo geneticamente modificato. Considera il principio di sostanziale equivalenza superato dall'evoluzione scientifica, ragion per cui ritiene che per le nuove tecniche sarebbero necessarie nuovi protocolli aggiuntivi di sicurezza. L'alternativa sarebbe infatti quella di considerarli equipollenti alle classiche tecniche di incrocio e di innesto e, pertanto, privi di una disciplina specifica. In tal modo, però, fa presente che non vi sarebbe alcuna valutazione da parte dell'EFSA degli aspetti di tutela della salute pubblica.

La senatrice GATTI (*PD*) si associa alle considerazioni della senatrice Fattori quanto all'esigenza di un aggiornamento normativo rispetto alle nuove biotecnologie in agricoltura, anche per fugare timori nell'opinione pubblica privi di fondatezza.

Chiede altresì al Ministro come consideri la tecnica della MAS (*marker assisted selection*) e come ritenga che le nuove tecniche si coniughino con il supporto all'agricoltura di precisione.

Ritiene che tutte le nuove tecniche di ricerca e di produzione agricola dovrebbero inquadarsi in un progetto unitario che preveda misure coordinate. Ciò consentirebbe una verifica dei risultati e un controllo sui finanziamenti.

Segnala poi l'esigenza di intervenire sul fronte dei brevetti delle nuove tecnologie e dei nuovi prodotti agricoli, per evitare limitazioni all'accesso da parte delle grandi imprese multinazionali.

Chiede infine al Ministro una valutazione sulla tutela dell'importante patrimonio di biodiversità, strettamente legato alla conservazione e all'accessibilità delle sementi.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) sottopone all'attenzione del Ministro l'esigenza che la ricerca pubblica in Italia sia svolta con una precisa finalizzazione e con una netta distinzione rispetto alla ricerca privata. In tal senso, dovrebbero essere orientate la riorganizzazione del CREA tanto dal punto di vista della struttura quanto da quello dell'operatività, al di là delle esigenze di razionalizzazione dei costi.

Il senatore RUTA (*PD*) fa presente che all'estero le normative ivi vigenti hanno permesso il ricorso a tecnologie, quali la CRISPR, che hanno introdotto sul mercato nuove tipologie di cibi di origine animale e vegetale, con trasmissibilità genetica di generazione in generazione. Ravvisa pertanto l'urgenza che in Italia e in Europa venga introdotta una disciplina giuridica che distingua chiaramente i limiti di liceità delle nuove tecnologie, senza posizioni aprioristiche e ideologiche.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede al Ministro una valutazione sul contributo che il nuovo progetto di utilizzo dell'area dell'Expo 2015, che si incentra sulla ricerca scientifica applicata alle biotecnologie e all'alimentazione, potrà avere per il sistema Paese italiano.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) paventa che una normativa nazionale eccessivamente restrittiva possa incidere negativamente sul livello di competitività del Paese nel contesto europeo e internazionale. Richiama poi l'attenzione sulla composizione dei mangimi e sulla necessità di tutelare le denominazioni protette in Italia, quanto a colture di eccellenza, tra cui principalmente la vite.

La senatrice FASIOLO (*PD*) sottolinea l'esigenza che gli enti di ricerca scientifica in Italia collaborino più strettamente con le omologhe strutture dei Paesi confinanti, che presentano un contesto simile dal punto di vista agroalimentare.

Il ministro MARTINA replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori chiarimenti.

Ribadisce che l'Italia è pienamente inserita nel contesto dell'Unione europea quanto agli approfondimenti scientifici sulle nuove tecniche nelle biotecnologie e alla regolamentazione delle stesse. Condivide l'esigenza di una netta distinzione rispetto agli organismi geneticamente modificati tradizionalmente intesi. Occorre quindi, a suo avviso, differenziare e compiere passi avanti nel senso indicato dalla ricerca scientifica. Il tema è già stato posto nei Consigli dei ministri dell'agricoltura dell'Unione europea e lo sarà ancora, anche rispetto al Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare.

Sottolinea peraltro l'esigenza di una distinzione anche tra le problematiche della biodiversità agraria e di quella ambientale, così come il tema dei mangimi è differente rispetto a quello della coltivazione di piante.

Fa presente che le posizioni italiane non sono isolate, ma omogenee a quelle di numerosi altri Paesi dell'Unione europea e che le scelte a livello di Unione devono comunque essere effettuate di comune accordo.

A livello interno, richiama l'importante patrimonio conoscitivo e di ricerche scientifiche già compiute dagli enti di ricerca. Il nuovo CREA si avvale di tale eredità e potrà essere al centro di un programma strategico sulle colture italiane. A ciò si accompagna peraltro il tema del sostegno finanziario e della destinazione delle risorse a investimenti mirati. Rileva l'esigenza di valorizzare le tipicità agroalimentari italiane (la vite, l'olivo, le specie arboree tipiche tra cui il melo e il pero) e di concentrarsi quindi su tale fronte.

Per quanto concerne le nuove tecnologie, ricorda infine che la MAS costituisce una realtà già consolidata in Italia.

Il presidente FORMIGONI ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 207

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 3 dicembre 2015

Plenaria

191^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Salvatore Sardo, Presidente di Versalis S.p.A. e Daniele Ferrari, Amministratore delegato di Versalis S.p.A..

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MUCCHETTI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare in ordine alla quale, laddove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle prospettive del settore della chimica in Italia: audizione di rappresentanti di Versalis S.p.A.

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Sardo e al dottor Ferrari, rispettivamente Presidente e Amministratore delegato di Versalis S.p.A., e introduce brevemente i temi oggetto dell'indagine conoscitiva. Dà quindi la parola al dottor Ferrari.

Il dottor FERRARI, dopo aver ringraziato il Presidente per l'invito ricevuto, illustra un documento che consegna agli atti della Commissione.

In premessa, descrive il contesto economico e industriale in cui opera Versalis S.p.A., soffermandosi sulla filiera della chimica di base e sull'importanza delle varie materie prime, prevalentemente di origine fossile. In particolare, precisa che l'andamento dei relativi prezzi sul mercato ha notevole incidenza sui margini operativi e che per contenerne le possibili conseguenze negative è necessaria una diversificazione nella produzione.

Dà conto dei fattori che maggiormente favoriscono la competitività globale nella chimica, ossia il basso costo delle materie prime, l'accesso a mercati in fase di crescita economica e la disponibilità di tecnologie adeguate, tutti attualmente presenti in alcuni Paesi (Stati Uniti e Paesi nel Golfo Persico), che hanno così visto crescere i relativi ambiti industriali.

Ricorda poi la profonda trasformazione verificatasi nel settore dagli anni '80 ai nostri giorni, che ha visto molte aziende specializzarsi su singoli segmenti produttivi e altre nascere nei mercati emergenti, come Cina e India, e divenire molto competitive sul mercato globalizzato.

Fa presente che la domanda mondiale è in ripresa, ma che l'Europa registra tassi di crescita più bassi rispetto ad altre zone del mondo. Ricorda, a titolo di esempio, che l'America Latina si è concentrata sulle fonti rinnovabili; il Nord America ha potuto contare sullo sviluppo dello *shale gas* e dello *shale oil*; il Medio Oriente sta superando una fase incentrata sulla sola chimica di base; in Asia prevale l'impiego del carbone. Conclude lo scenario mondiale, soffermandosi sullo svantaggio dell'Europa nella chimica di base, che si è ridotto nel breve termine grazie alla contrazione del prezzo del petrolio e a dinamiche di cambio favorevole, ma che è ancora ampio e strutturale. L'Europa presenta una *leadership* tecnologica, una sensibilità dei consumatori alle tematiche energetiche, è dotata di manodopera specializzata e ha un approccio all'innovazione attraverso *cluster* di filiera; permangono tuttavia elementi critici legati al costo dell'energia e delle materie prime (la cui disponibilità è limitata e in costante riduzione), alla debole crescita della domanda e alla disomogeneità delle politiche climatiche a livello mondiale – con il conseguente rischio di una penalizzazione dell'industria europea – a fronte dei quali emerge la necessità di una politica di razionalizzazione delle varie società e delle loro produzioni.

Dopo aver ricordato i dati relativi al fatturato e al numero di dipendenti e di stabilimenti dell'azienda, illustra i risultati ottenuti nel campo della sicurezza sul lavoro, che hanno visto un progressivo, drastico calo degli infortuni, testimonianza, a suo giudizio, di una nuova cultura in materia, che permette all'azienda stessa di trasmettere un messaggio di affidabilità e professionalità.

Prende poi la parola il dottor SARDO che ricorda l'origine di Versalis S.p.A., nata da un progetto non organico, e le difficoltà legate alla forte frammentazione della produzione, eredità delle precedenti società del settore, con relative diseconomie in termini di costi. Elenca poi le iniziative

adottate per rilanciare l'azienda e contenere le conseguenze negative della forte fluttuazione dei prezzi delle materie prime, tra le quali una razionalizzazione in termini di produzione e di forza lavoro (dal 2000 al 2015 gli occupati sono passati da 11.700 a 4.170), la ricerca di nuovi mercati e investimenti tecnologici.

Infine, fornisce i risultati economici storici, evidenzia il decisivo ruolo svolto dall'azionista ENI, chiamato ad aumenti di capitale per consentire alla società di continuare a operare sul mercato e ricorda come dal 2012 la produzione sia stata maggiormente indirizzata su prodotti «*specialties*» riducendo l'impegno nella chimica di base.

Riprende dunque la parola il dottor FERRARI per illustrare il piano di trasformazione avviato nel 2012, con il passaggio da Polimeri Europa a Versalis S.p.A., che prevedeva una ottimizzazione dell'assetto industriale, investimenti strategici e uno sviluppo internazionale verso i mercati emergenti, entrando nel dettaglio delle varie iniziative e misure adottate. In particolare si sofferma sulla *joint venture* con Genomatica e sugli interventi di ristrutturazione degli impianti di Porto Torres, Porto Marghera, Priolo e Sarroch. Precisa poi che gli investimenti nel periodo 2011-2015 sono stati pari a 1,5 miliardi di euro e che più di un miliardo sarà ulteriormente investito nel periodo 2016-2019 (senza beneficiare di incentivi o di fondi statali) e ritiene che l'attuale organizzazione aziendale sia stata semplificata e risulti più lineare.

Elenca ancora dati sui centri di ricerca, riconoscendo l'importanza dei brevetti ereditati dal passato, ricorda le nuove piattaforme di chimica da rinnovabili, con le esperienze degli stabilimenti di Porto Torres (per il quale la collaborazione con la Regione Sardegna svolge un ruolo fondamentale) e di Porto Marghera, nel quale l'impianto di *cracking* è stato riaperto per far fronte alle nuove richieste pervenute, e l'accordo con Pirelli per la produzione di gomma naturale.

Inoltre evidenzia l'importanza delle *partnership*, con scambio di tecnologie per essere più competitivi e con la possibilità di ingresso in altri mercati, e dello sviluppo in Asia.

In conclusione ricorda che le criticità più rilevanti sono state superate e che un eventuale nuovo *partner* dovrà accettare alcune condizioni non negoziabili, nell'interesse degli stabilimenti e dei lavoratori italiani.

Si apre il dibattito.

Il senatore TOMASELLI (PD), dopo aver ringraziato il dottor Ferrari e il dottor Sardo per le informazioni fornite, riporta le preoccupazioni di lavoratori ed enti locali sull'ipotesi, apparsa su organi di informazione, della vendita di Versalis S.p.A. da parte di ENI. Ricorda poi che la chimica in Italia, oltre ad avere una lunga storia industriale, occupa diverse migliaia di addetti e rappresenta un settore strategico per il Paese e per l'intera industria manifatturiera. Dunque, pur apprezzando le parole espresse dai vertici dell'azienda circa il piano di investimenti e le condi-

zioni che verranno poste a un eventuale nuovo *partner*, chiede alcune precisazioni sul punto. In particolare, pone quesiti sull'obiettivo della trattativa in corso; sulle prospettive dell'azienda; sulle caratteristiche del nuovo investitore, se soggetto industriale o fondo di investimenti; sull'eventuale conservazione da parte di ENI di una quota societaria non inferiore al 30 per cento, che, a suo parere, offrirebbe una seria garanzia di prosecuzione del piano industriale, di conservazione della base operativa in Italia e di mantenimento degli attuali livelli occupazionali. In conclusione, chiede se nell'operazione sia prevista la partecipazione anche della Cassa depositi e prestiti, attraverso il Fondo strategico italiano.

Il senatore ZIZZA (*CoR*), come il senatore Tomaselli, si fa portavoce delle preoccupazioni emerse sui territori sede dei vari stabilimenti della società potenzialmente interessata dall'operazione di mercato di cui riferiscono gli organi di informazione, con particolare riferimento a quello di Brindisi. Chiede dunque informazioni in merito alla situazione generale del comparto chimico, allo stato della trattativa, alle garanzie future per i livelli occupazionali e al livello degli investimenti futuri.

La senatrice VALDINOSI (*PD*), giudicando di vitale importanza il settore della chimica per il Paese, chiede chiarimenti soprattutto sugli investimenti relativi agli stabilimenti del cosiddetto «quadrilatero padano».

Il dottor FERRARI, in risposta ai quesiti posti, si sofferma in premessa sulle possibili caratteristiche di un eventuale *partner* industriale e sulle condizioni che comunque sarebbero poste allo stesso per raggiungere un accordo. Esclude l'ipotesi di una mera operazione finanziaria con un fondo di investimenti classico o quella del coinvolgimento di una società industriale del settore ed esprime la sua preferenza per una *partnership* con un soggetto capace di unire, al tempo stesso, la proprietà di altre società chimiche, con conseguente scambio di tecnologie, e adeguate risorse economiche, con conseguente disponibilità a operare investimenti. Quanto alle condizioni non negoziabili, ribadisce quanto anticipato precedentemente, ossia il mantenimento della sede in Italia, la conferma del piano di investimenti e la conservazione degli attuali livelli occupazionali e dell'attuale perimetro aziendale.

Riferisce poi sullo stabilimento di Brindisi, le cui criticità sono state superate grazie agli investimenti passati e che ha raggiunto livelli di eccellenza. In particolare, le sue produzioni sono destinate proprio agli impianti del «quadrilatero padano», per i quali conferma gli investimenti e le collaborazioni. In merito allo stabilimento di Ravenna, ricorda l'avvio dell'impianto Butene 1, che ha costituito un investimento significativo e di successo.

Interviene nuovamente il dottor SARDO per ribadire che a un nuovo *partner* viene chiesto di confermare il piano di investimenti, di mantenere l'attuale livello di occupazione, di garantire solidità finanziaria e di avere

una presenza sul mercato internazionale. Chiarisce poi che ENI manterrà una quota significativa della proprietà per un periodo abbastanza lungo, a garanzia della realizzazione del piano industriale e dello sviluppo futuro della società.

Ricorda che la trattativa è in corso e assicura che l'operazione avrà anche carattere industriale e non meramente finanziario, tuttavia preferisce non fornire ulteriori elementi per motivi di necessaria riservatezza. Infine, un'eventuale partecipazione della Cassa depositi e prestiti all'operazione potrà emergere in futuro, ma non è prevista, almeno per il presente.

Il presidente MUCCHETTI avverte che farà pervenire a tutti i componenti della Commissione un'informativa sul settore chimico e ricorda alcuni dati relativi alle società Versalis S.p.A., *leader* per occupati e produzione, e Mapei, della quale evidenzia la forte presenza sul mercato internazionale. Conclude auspicando a Versalis S.p.A. di ottenere i risultati attesi dalle *joint venture* con gruppi stranieri, per raggiungere, a sua volta, una proiezione sui mercati stranieri.

Ringrazia quindi il dottor Ferrari e il dottor Sardo per il contributo fornito e comunica che il documento consegnato sarà pubblicato sul sito *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 3 dicembre 2015

Plenaria**299^a Seduta***Presidenza della Presidente*
DE BIASI*La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE CONSULTIVA***(2145) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio**(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà lettura della propria proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato. Fa presente che alcune delle indicazioni scaturite dalla discussione, pur apprezzabili nel merito, non sono state trasposte nel testo in quanto relative a profili estranei alle competenze della Commissione.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), in riferimento alla osservazione contraddistinta dal numero 2, domanda se non possa essere opportuno menzionare, oltre agli enti di ricerca, anche i gruppi di ricerca. Esprime comunque apprezzamento nei riguardi del testo predisposto dal relatore.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), pur ringraziando il relatore per il lavoro di sintesi svolto, si rammarica per il fatto che non siano state incluse nella proposta di parere le osservazioni formulate nel corso del dibattito in merito all'articolo 15.

Il RELATORE, anche in base alla propria conoscenza del mondo della ricerca, ritiene preferibile mantenere l'attuale formulazione dell'os-

servazione numero 2. Quanto alla doglianza della senatrice Granaiola, ribadisce che alcune delle indicazioni scaturite dal dibattito non hanno potuto trovare spazio all'interno della proposta di parere per mere ragioni di competenza.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*), pur manifestando apprezzamento per gli sforzi profusi dal relatore, ritiene che la proposta di parere contenga osservazioni poco incisive e formulate in termini vaghi. Pertanto, richiamate le considerazioni critiche svolte in sede di discussione generale, dichiara a nome del proprio Gruppo un voto contrario.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) esprime l'avviso che la proposta di parere formulata dal relatore, pur rappresentando un apprezzabile tentativo di raggiungere una sintesi, non consente di superare le profonde perplessità di merito e di metodo già manifestate nel corso della discussione generale. Pertanto, annuncia che il proprio Gruppo esprimerà un voto contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana già convocata non avrà luogo.

Comunica che la Commissione tornerà a riunirsi nelle giornate di mercoledì 9 e giovedì 10 dicembre, per proseguire l'esame degli Atti del Governo n. 239 e 240.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2145**

La Commissione 12^a,

 esaminato il provvedimento in titolo,

 esprime, per quanto di propria competenza,

 parere favorevole,

 con le seguenti osservazioni:

1) in relazione all'articolo 2, che reca interventi straordinari per la regione Campania, finalizzati al superamento definitivo dell'emergenza sanitaria e ambientale connessa alla presenza sul territorio di una ingente quantità di rifiuti imballati, occorrerebbe dettagliare ulteriormente «l'utilizzo diretto», «ove necessario», contenuto nel comma 7 e riferito alle risorse con cui è finanziato il piano straordinario di interventi;

2) in relazione all'articolo 5, che prevede iniziative per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'EXPO, occorrerebbe rendere più dettagliata la formulazione del comma 2, in particolare per ciò che attiene alla destinazione del contributo alla ricerca ivi previsto e alle correlate modalità di utilizzo, per le quali sarebbe opportuno già prevedere in maniera esplicita il ricorso a procedure atte anche a garantire la possibilità di accesso a una pluralità di enti di ricerca, anche internazionali; inoltre, occorrerebbe prevedere che il Governo riferisca periodicamente alle Camere in ordine alle modalità e alle specifiche finalità di utilizzo delle risorse;

3) sempre in relazione all'articolo 5, occorrerebbe stabilire che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 3 sia adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, così da garantire un fattivo apporto consultivo del Parlamento sulle modalità attuative degli interventi per la valorizzazione dell'area in questione;

4) in relazione all'articolo 6, che reca interventi *ad hoc* per il Giubileo, occorrerebbe rendere maggiormente dettagliata la formulazione del comma 2, nella parte in cui esso attribuisce alla regione Lazio un contributo di 30 milioni per il sistema dei servizi sanitari, con particolare riguardo agli «interventi di emergenza».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 3 dicembre 2015

Sottocommissione per i pareri

56^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MARTELLI

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10^a Commissione:

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 3 dicembre 2015

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

18^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARAN

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 8^a Commissione:

(1678-B) *Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere in parte non ostativo e in parte contrario su emendamenti;

(1880-B) *Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere in parte non ostativo e in parte contrario su emendamenti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 3 dicembre 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 185/2015 Misure urgenti per interventi nel territorio

S. 2145 Governo

(Parere alla 5^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 5^a Commissione Bilancio del Senato sul disegno di legge S.2145, di conversione del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio.

Il decreto-legge è stato adottato per far fronte alla straordinaria necessità e urgenza di procedere ad interventi di carattere finanziario in favore di talune aree territoriali in situazione di criticità, nonché per garantire lo svolgimento del Giubileo della Misericordia e per consentire la valorizzazione dell'area Expo 2015, a seguito della conclusione della manifestazione di carattere internazionale.

Il testo prevede inoltre interventi di natura finanziaria nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, nel settore occupazionale e per la promozione del *Made in Italy*, nonché per l'incentivazione del volontariato nel servizio civile, il recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la realizzazione di interventi nelle periferie urbane e infine per il sostegno del cinema e del patrimonio culturale.

In particolare, l'articolo 1 interviene in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, prevedendo lo stanziamento di 50 milioni di euro da destinare all'avvio di attività non più rinviabili per la tutela della salute dei cittadini e la rigenerazione urbana del territorio del comprensorio.

L'articolo 2 prevede interventi straordinari per far fronte alla situazione di grave criticità esistente in ordine allo smaltimento dei rifiuti in Campania. Si tratta, in particolare, di misure volte ad affrontare la problematica dello smaltimento dei rifiuti cumulati dalla regione nel periodo 2000-2009, il cui mancato smaltimento ha comportato una doppia condanna UE e il pagamento di pesanti sanzioni, 20 milioni di euro *una tantum* e una penalità giornaliera di 120.000 euro sino alla completa risoluzione delle inadempienze. A tal fine è prevista la predisposizione di un Piano straordinario di interventi da parte del presidente della Regione, per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica dei siti dove sono stati stoccati i medesimi, e lo stanziamento di 150 milioni di euro per la realizzazione degli interventi.

L'articolo 3 prevede l'attribuzione al comune di Reggio Calabria di un contributo di circa 10 milioni di euro, quale ristoro dell'onere sostenuto dal medesimo comune per il rimborso delle anticipazioni di liquidità destinate al pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione. Si tratta di una disposizione finalizzata a supportare il ritorno alla normalità del comune dopo lo scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose e la successiva fase di commissariamento.

L'articolo 4 dispone, per l'anno 2015, l'incremento di 50 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali, anche in seguito a nuovi eventi alluvionali che hanno colpito diverse aree del Paese.

In tema di opere pubbliche e infrastrutturali e di trasporti, l'articolo 5 reca una serie di disposizioni volte a consentire la valorizzazione delle aree su cui si è appena conclusa l'Esposizione universale di Milano 2015. Gli interventi hanno natura urgente per garantire la piena valorizzazione del sito e delle infrastrutture in esso realizzate. In particolare, si prevede un intervento finanziario, di importo pari a 50 milioni di euro per la valorizzazione delle aree in uso alla società Expo Spa, anche tramite la partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse e lo stanziamento di un contributo di 80 milioni di euro per la realizzazione nell'area di Expo di un polo scientifico-tecnologico in collaborazione con l'Istituto italiano di tecnologia. Infine, ulteriori 20 milioni di euro sono stanziati per contribuire alle spese sostenute dalla società Expo Spa per garantire la sicurezza del sito durante la manifestazione.

In relazione allo svolgimento del Giubileo straordinario, l'articolo 6 prevede l'istituzione di un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, finalizzati con priorità alla mobilità, al decoro urbano e alla riqualificazione delle periferie. La dotazione complessiva del Fondo è di 159 milioni di euro, di cui 94 milioni per il 2015 e 65 milioni per il 2016, prevedendo l'utilizzo delle risorse non utilizzate nell'anno in corso per quello successivo. Esso viene annualmente ripartito con uno o più decreti

del Presidente del Consiglio dei ministri. Ulteriori 47 milioni di euro sono attribuiti alla regione Lazio con particolare riguardo al potenziamento del servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro e al potenziamento dei servizi sanitari per gli interventi di emergenza, in concomitanza con il Giubileo.

Il quadro delle iniziative urgenti per il Giubileo è completato dall'articolo 7, nel quale sono previste misure per garantire un maggior presidio del territorio in occasione dell'evento, in particolare autorizzando, per tale finalità, l'impiego di un contingente militare aggiuntivo di 1.500 unità fino al 30 giugno 2016.

L'articolo 8 reca uno stanziamento di 10 milioni per le attività del Piano per la promozione straordinaria del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia. In particolare, 2 milioni di euro sono destinati al supporto economico delle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale e 8 milioni di euro alla realizzazione di campagne di promozione strategica e di contrasto al fenomeno del cosiddetto *Italian sounding*. Si tratta di una pratica che induce il consumatore, attraverso l'utilizzo di parole, colori, immagini e riferimenti geografici, ad associare erroneamente un prodotto a quello italiano. L'imitazione evocativa dei prodotti italiani è causa di un consistente danno economico alle aziende italiane del settore.

L'articolo 9, al fine di sanare alcune criticità applicative che non hanno garantito la piena fruibilità delle risorse per la realizzazione di opere pubbliche, modifica la disciplina della revoca dei relativi finanziamenti, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014. La misura è volta a riallineare i termini di scadenza dell'appaltabilità e della cantierabilità delle opere alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie prima della pubblicazione del bando di gara.

L'articolo 10 dispone l'attribuzione alla Regione Sardegna della somma di 30 milioni di euro, per l'anno 2015, al fine di garantire la continuità territoriale e migliorare il sistema di collegamenti aerei da e per l'isola. L'intervento è motivato dalla necessità di ridurre i disagi per i residenti derivanti dalla condizione di insularità e di assicurare il diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti.

L'articolo 11, dispone l'attribuzione di spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno, per complessivi 50 milioni di euro, in favore dei comuni che hanno effettuato pagamenti nel 2015, con risorse proprie in cofinanziamento, per interventi relativi a linee metropolitane. L'ammontare degli spazi da attribuire a ciascun comune saranno determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai pagamenti effettuati per le predette finalità.

Sulle tematiche sociali ed occupazionali, il decreto legge prevede: all'articolo 12, un incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, per un importo di 100 milioni di euro, finalizzato ad aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile nazionale. Analogamente, ad interventi in materia sociale risponde la finalità dell'articolo 13, che prevede il rifinanziamento per l'anno 2015 del Fondo sociale per l'occupazione e la

formazione per un importo di 400 milioni di euro, da destinare al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

L'articolo 14 reca misure volte ad incentivare, per un ammontare complessivo pari a 25 milioni per l'anno 2015, gli interventi manutentivi di non rilevante entità sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica finalizzati a garantirne l'immediato utilizzo degli alloggi sfitti da parte dei soggetti in situazioni sociali disagiate e a scongiurare i fenomeni di degrado urbano e di occupazione abusiva.

L'articolo 15 reca misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane. In particolare, si prevede l'istituzione del Fondo «Sport e Periferie», con dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, per le iniziative del CONI, ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico-sociali e favorire la sicurezza urbana.

Infine, relativamente al tema del sostegno al cinema e al patrimonio culturale, l'articolo 16 prevede l'incremento da 115 a 140 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2015, del limite massimo complessivo di spesa per il credito d'imposta nel settore cinema e audiovisivo.

L'articolo 17 reca la norma di copertura finanziaria, mentre l'articolo 18 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Presenta ed illustra, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario

Testo unificato C. 259 Fucci ed abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Francesco RIBAUDO (*PD*), *relatore*, rileva che la Commissione è tenuta ad esprimere il parere sui profili di competenza alla XII Commissione della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 259 ed abb., recante «Disposizioni in tema di responsabilità professionale del personale sanitario», come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo unificato affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'obbligo di assicurazione e l'istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.

In particolare, il testo si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 qualifica la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute e precisa che essa si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative.

L'articolo 2 disciplina le attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario, stabilendo che, a tale scopo, le Regioni e le Province autonome dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario per lo svolgimento di una serie di compiti, tra i quali l'attivazione di percorsi di *audit* o altre metodologie per lo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, la rilevazione del rischio di inappropriata nei percorsi diagnostici e terapeutici, la predisposizione e attuazione di attività di formazione continua del personale e l'assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura per il contenzioso e la stipula di coperture assicurative o gestione delle coperture auto-assicurative. Il coordinamento delle attività citate è rimesso al personale medico dotato delle specializzazioni in Igiene, Epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti o a quello con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

L'articolo 3 prevede che le Regioni e le province autonome attribuiscono all'Ufficio del difensore civico la funzione di Garante del diritto alla salute, disciplinandone la struttura organizzativa che in ogni caso prevede la rappresentanza delle associazioni dei pazienti ed il supporto tecnico. In tale sua funzione il Difensore civico può essere adito gratuitamente dai destinatari di prestazioni sanitarie per la segnalazione, anche anonima, di disfunzioni nel sistema assistenziale. Il difensore acquisisce gli atti e nel caso di fondatezza della segnalazione agisce a tutela del diritto leso.

Viene poi contemplata l'istituzione in ogni Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sul contenzioso e sugli errori sanitari e li trasmette all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità disciplinato dall'articolo 4.

L'articolo 4 rimette ad un decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, l'istituzione presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) dell'Osservatorio nazionale per la sicurezza in sanità. Spetta all'Osservatorio il compito di acquisire dai Centri per la gestione del rischio sanitario di cui all'articolo 3 i dati regionali relativi agli errori sanitari nonché alle caratteristiche del contenzioso e di individuare idonee misure, anche attraverso la predisposizione di linee di indirizzo, per la prevenzione e gestione del rischio sanitario nonché per la formazione e aggiornamento del personale. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità.

L'articolo 5 disciplina la trasparenza dei dati, assoggettando all'obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbli-

che e private nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. La direzione sanitaria della struttura entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta fornisce la documentazione clinica relativa al paziente. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono altresì disponibili, mediante la pubblicazione sul proprio sito *internet*, i dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.

L'articolo 6 disciplina la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria. Viene in primo luogo posto un principio di carattere generale diretto a stabilire che le prestazioni sanitarie erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative eseguite da esercenti le professioni sanitarie con il consenso informato del paziente – salvo i casi previsti dalla legge – tenuto conto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in un apposito elenco, non costituiscono offesa all'integrità psico-fisica. Viene poi inserito un nuovo articolo 590-*ter* nel codice penale disciplinante la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario. Si stabilisce, in particolare, che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) solo in caso di colpa grave. La colpa grave è in ogni caso esclusa quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le raccomandazioni delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali.

Viene poi dettata una norma transitoria diretta a stabilire che l'articolo 3 del decreto-legge n. 158 del 2012, in tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, continua ad applicarsi per ciascun settore di specializzazione medico-chirurgica sino alla pubblicazione delle linee guida relative al medesimo settore.

L'articolo 7 pone poi alcuni principi relativi alla responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria della struttura e dell'esercente. Si prevede che la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli articoli 1218 (Responsabilità del debitore) e 1228 (Responsabilità per fatto degli ausiliari) del codice civile. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina. Viene poi prescritto che l'esercente la professione sanitaria si attiene alle raccomandazioni delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali. In ogni caso l'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

L'articolo 8 prevede, invece, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso, attraverso l'espletamento obbligatorio del tentativo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile da parte di chi intende esercitare in giudizio un'azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria.

L'articolo 9 reca un'ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, disciplinando l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale).

L'articolo 10 pone l'obbligo di assicurazione a carico delle aziende, delle strutture e degli enti che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente.

L'articolo 11 introduce un'importante novità, costituita dall'azione diretta, da parte del soggetto danneggiato, nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria ovvero del libero professionista, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Un'ulteriore disposizione volta a tutelare i soggetti danneggiati è l'articolo 12, che prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP). Il Fondo si alimenta con contributi a carico delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria, con le modalità stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 13 concerne le modalità con cui avviene la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria civili e penali.

L'articolo 14, infine, contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni del provvedimento in oggetto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole con una condizione ed un'osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega recepimento direttive appalti e concessioni

S. 1678-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera

(Parere alla 8ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare, rileva che la Commissione è chiamata a rendere alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato il pa-

rere, per i profili di competenza, sul disegno di legge S. 1678-B, recante «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera, limitatamente alle modifiche apportate dalla Camera.

Il disegno di legge si compone di un articolo unico, suddiviso in 13 commi, a loro volta articolati in lettere e numeri.

Con riferimento alle principali modifiche apportate dalla Camera dei deputati, richiama in primo luogo il comma 1 che stabilisce, nell'alea, le modalità e i termini di esercizio della delega. Nel corso dell'esame presso la Camera, in luogo di un unico decreto legislativo ne sono stati introdotti due: il primo (denominato «decreto di recepimento delle direttive») da adottare entro il 18 aprile 2016, finalizzato all'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in tema di appalti pubblici e concessioni, il secondo (denominato «decreto di riordino») da adottare entro il 31 luglio 2016, destinato al riordino complessivo della disciplina (nazionale) vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Resta comunque ferma per il Governo la facoltà di adottare un unico decreto legislativo entro il 18 aprile 2016.

Tra i principi e criteri direttivi che presiedono all'esercizio della delega, la lettera *b*), parzialmente modificata dalla Camera, prevede che il nuovo «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione» – recante le disposizioni contenute nelle tre direttive europee e destinato a sostituire il codice dei contratti pubblici vigente (decreto legislativo n. 163 del 2006) – sia adottato mediante il decreto di riordino, anziché con l'unico decreto legislativo previsto dal testo approvato dal Senato. Infine, nell'ambito del principio di garantire in ogni caso l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova direttiva, è stato inserito anche un esplicito riferimento al coordinamento con le disposizioni in campo ambientale, paesaggistico, dei beni culturali e di trasparenza e anticorruzione.

La Camera ha poi inserito una nuova lettera *c*), che, nelle fasi di aggiudicazione ed esecuzione di un appalto e nella scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, impone la previsione di specifiche tecniche tali da assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli *standard* europei.

La lettera *g*), inserita dalla Camera, prevede discipline *ad hoc* per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per i contratti eseguiti in economia, ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidità, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara.

La lettera *h*), anch'essa introdotta dalla Camera, impone la puntuale indicazione delle disposizioni applicabili agli affidamenti dei contratti nei settori speciali.

Il criterio di delega di cui alla lettera *i*) ricalca il testo approvato in prima lettura in materia di semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure di affidamento degli appalti e dei contratti di concessione, estendendone però le finalità alla facilitazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese e all'innovazione e interconnessione della pubblica amministrazione.

La lettera *l*) riformula in maniera sostanzialmente equivalente il testo approvato dal Senato, prevedendo una disciplina *ad hoc* per gli appalti legati a emergenze di protezione civile e vietando l'affidamento di contratti con procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, salvo singole fattispecie connesse alle emergenze.

La lettera *m*), introdotta dalla Camera, prevede una disciplina specifica per i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, disponendo il controllo preventivo (e non più solo successivo) della Corte dei conti.

La lettera *n*), anch'essa inserita in seconda lettura, dispone l'individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto di recepimento delle direttive e del decreto di riordino, in coerenza con quanto previsto dalle direttive medesime.

La lettera *p*) integra la previsione, già inserita in prima lettura, di misure per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale negli affidamenti con il criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita e con punteggi premiali per i beni, i lavori e i servizi a ridotto impatto sulla salute e sull'ambiente.

Alla lettera *q*), rispetto al testo approvato in prima lettura, il numero 5) è stato integrato con la previsione di sanzioni in caso di omessa o tardiva denuncia all'ANAC delle richieste estorsive e corruttive in materia di appalti pubblici. È stato inoltre aggiunto il nuovo numero 6), che impone la piena accessibilità, visibilità e trasparenza degli atti progettuali, per consentire un'adeguata ponderazione dell'offerta da parte dei concorrenti.

La lettera *r*) estende e puntualizza la definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica (ivi compresa quella organizzativa) e professionale richiesti per la partecipazione alle gare di appalto.

La successiva lettera *s*) riscrive i criteri di delega in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, prevedendo esclusivamente strumenti di tipo informatico.

Per quanto riguarda la lettera *dd*), nel passaggio presso la Camera, è stato inserito l'obbligo delle stazioni appaltanti di pubblicare sul proprio sito *internet* il resoconto finanziario al termine del contratto. In secondo luogo, è stato modificato l'obbligo dei comuni non capoluogo di provincia in materia di aggregazione o centralizzazione delle committenze, che devono ora essere attuate a livello di unione dei comuni, ove esistenti, ovvero tramite altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente.

La lettera *ee*) aggiunge, alle misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, un apposito regime sanzionatorio a carico delle stazioni appaltanti che omettono o tardano di comunicare all'ANAC le variazioni in corso d'opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

Alla lettera *ff*), relativa ai criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, rispetto al testo approvato in prima lettura è stata integrata la definizione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riferendolo a un approccio costo/efficacia inteso quale costo del ciclo di vita e includendo il «miglior rapporto qualità/prezzo».

La lettera *gg*) è stata modificata, inserendo tra i contratti pubblici da aggiudicare esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre a quelli relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, anche quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, ossia quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

La lettera *hh*), relativa all'istituzione presso l'ANAC di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevede ora che si tenga conto anche delle precedenti attività professionali dei componenti e dei possibili conflitti d'interesse.

Relativamente alla lettera *ii*), presso la Camera dei deputati è stata introdotta la previsione che, per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, onde garantire la valutazione comparativa tra più offerte, debbano essere invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

La lettera *ll*), modificata alla Camera, inserisce tra le verifiche e i controlli per i quali si prevede il rafforzamento del ruolo della stazione appaltante (attraverso il responsabile del procedimento, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto) anche quelli relativi all'effettiva ottemperanza alle misure e alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana, prevedendo adeguate sanzioni per omessa o insufficiente vigilanza.

La nuova lettera *nn*), introdotta dalla Camera, pone la revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti della pubblica amministrazione in servizio o in quiescenza, vietando l'affidamento dell'incarico di collaudo per appalti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ubicati nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza, e disponendo un limite all'importo dei corrispettivi.

Rispetto al testo approvato dal Senato, la lettera *oo*) sopprime per le opere oggetto di appalto o concessione il valore minimo del 70 per cento del contenuto innovativo e tecnologico in rapporto al valore complessivo dei lavori, richiesto ai fini del ricorso all'appalto integrato ed esclude l'affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione preliminare.

La lettera *pp*), inserita dalla Camera, con riferimento alle gare pubbliche per l'acquisto di beni, impone la previsione di specifiche tecniche che garantiscano parità di accesso e la piena attuazione del principio di concorrenza.

La lettera *rr*) è stata integrata con la previsione di destinare una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione.

La nuova lettera *vv*) reca principi e criteri direttivi dettagliati per l'introduzione di una disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione delle attestazioni in caso di procedure di fallimento e di concordato preventivo.

Altre modifiche al testo approvato dal Senato sono state apportate alla lettera *ccc*), che introduce l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti di un appalto, e alle lettere *ddd*) e *ggg*), che prevedono l'introduzione di misure ovvero di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato negli appalti pubblici di lavori e servizi.

Il nuovo testo della lettera *eee*), in materia di affidamenti diretti (*in house*) tra enti nell'ambito del settore pubblico, prevede anche per questi enti l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento, assicurando sempre la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.

Anche la lettera *hhh*), che prevede una disciplina organica della materia dei contratti di concessione, è stata modificata inserendo il richiamo al rispetto del risultato del *referendum* abrogativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni del settore idrico, nonché la previsione di criteri volti a promuovere le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea.

Segnala poi, tra le modifiche introdotte nella lettera *iii*) in materia di concessioni di lavori o di servizi pubblici, l'obbligo di affidare una quota pari all'80 per cento (anziché al 100 per cento come nel testo approvato dal Senato) dei contratti relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, potendo la restante parte essere realizzata da società *in house* per i soggetti titolari pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti titolari privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per le concessioni già in essere il periodo transitorio di adeguamento è poi elevato fino a ventiquattro mesi, in luogo dei precedenti dodici. Dai suddetti obblighi sono state escluse, oltre alle concessioni in essere come previsto in prima lettura, anche quelle di nuova aggiudicazione purché anch'esse

affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea.

La successiva lettera *qqq*), che introduce forme di dibattito pubblico in materia di grandi progetti infrastrutturali e architettonici, è stata modificata prevedendo la pubblicazione *on line* dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica e l'inserimento delle relative osservazioni nella valutazione per la predisposizione del progetto definitivo.

Nella lettera *rrr*), che prevede una disciplina specifica per il subappalto, rispetto al testo approvato in prima lettura è stato limitato a casi specifici l'obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori e sono state previste ulteriori fattispecie per il pagamento diretto da parte della stazione appaltante ai subappaltatori. Viene in particolare fatta salva la facoltà per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

Sottolinea infine la particolare rilevanza delle norme di cui alla lettera *sss*), introdotte presso la Camera dei deputati: si stabilisce infatti l'espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge n. 443 del 2001 («legge obiettivo») con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino. Conseguentemente, si prevede l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica, la riallocazione delle risorse tra le opere in base ai criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, nonché l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale. Si prevede inoltre l'inserimento nel Documento di economia e finanza di una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento delle opere programmate, nonché l'emanazione di norme di coordinamento e transitorie per gli interventi per i quali vi siano obbligazioni giuridiche vincolanti e la definizione delle funzioni e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Fa quindi presente che i commi da 2 a 8, parzialmente modificati dalla Camera, disciplinano in dettaglio le modalità e i termini di adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega.

Il comma 10, anch'esso inserito dalla Camera, introduce una speciale disciplina per garantire la continuità dei rapporti di lavoro con l'appaltatore subentrante in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di *call center*.

Uguale rilievo riveste anche il successivo comma 11, che riscrive la disciplina, già prevista nel testo approvato dal Senato, per l'abrogazione del sistema di garanzia globale di cui agli articoli 123, comma 3, e 176, comma 18, del codice dei contratti pubblici, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di riordino e fatta salva l'applicabilità, alle condizioni ivi indicate, anche alle procedure bandite anteriormente.

Il comma 12 è stato introdotto dalla Camera dei deputati e rimodula i termini dei commi precedenti nel caso in cui il Governo adotti un unico decreto legislativo.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)

C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato

(Parere alla VIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Valeria CARDINALI (*PD*), *relatrice*, rileva che la Commissione è chiamata a rendere alla VIII Commissione della Camera il parere sul disegno di legge C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, che reca disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), limitatamente alle parti modificate dal Senato.

Considerando le disposizioni di maggiore interesse per i profili di competenza della Commissione, segnala che la modifica all'articolo 3 prevede che la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile sia integrata con un apposito capitolo che considera gli aspetti inerenti alla «crescita blu» del contesto marino.

L'articolo 4 apporta modifiche alla disciplina istitutiva dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), provvedendo a disciplinare l'organizzazione dell'Agenzia e a sostituire la previsione della gestione commissariale con una nuova normativa, che prevede la nomina del Consiglio di amministrazione con decreto del Ministero per lo sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 5, comma 1, è stato modificato dal Senato, inserendo nell'ambito del programma di incentivi alla mobilità sostenibile due ulteriori forme di trasporto, ossia le iniziative di *piedibus* e di *car-sharing*, e prevedendo che tale programma è predisposto anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. Il comma 2, nel demandare a due decreti ministeriali la definizione del programma sperimentale nazionale, precisa, sulla base di una modifica inserita al Senato, che i progetti devono essere presentati mediante procedure di evidenza pubblica. Il comma 3 dell'articolo 5, introdotto al Senato, assegna alla regione Emilia-Romagna un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso, la cui area di sedime è già nella disponibilità degli enti dei centri abitati lungo l'asse ferroviario Bologna-Verona. I

commi 4 e 5 dell'articolo 5, introdotti nel corso dell'esame al Senato, provvedono a chiarire che i casi in cui l'evento infortunistico si sia verificato a seguito dell'utilizzo della bicicletta nel percorso casa-lavoro siano sempre configurabili come infortunio *in itinere* e dunque indennizzabili. L'articolo 5, comma 6, prevede l'emanazione di apposite linee guida per favorire l'istituzione nelle scuole di ogni ordine e grado della figura del *mobility manager*. L'articolo 6 amplia l'elenco delle zone in cui è consentita l'istituzione di parchi marini e riserve marine attraverso l'aggiunta delle aree di Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale. La norma prevede, inoltre, uno stanziamento di 800.000 euro per l'anno 2015, per la più rapida istituzione delle aree marine protette, e uno stanziamento di un milione di euro, a decorrere dal 2016, per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette già istituite.

Il comma 1 dell'articolo 7 prevede il divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Aziende Faunistico Venatorie e delle Aziende AgriTuristico Venatorie adeguatamente recintate, mentre il comma 2 prevede il divieto del foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Per la violazione dei due divieti in esame, le due disposizioni prevedono la sanzione dell'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da 516 a 2.065 euro. Il comma 3 prevede che, fermi restando i predetti divieti, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori, individuando le aree nelle quali vietare l'allevamento e l'introduzione della specie cinghiale. Il comma 4 prevede che le Regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo se praticata in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi. Il comma 5, attraverso alcune modifiche alla legge n. 157 del 1992, prevede che le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le nutrie e le specie arvicole, pur escluse dall'ambito della legge n. 157 del 1992, vengano ricomprese nelle specie alloctone per le quali può essere prevista l'eradicazione o il controllo della popolazione. La lettera c) del comma 5 prevede che l'autorizzazione rilasciata per gli appostamenti fissi costituisce titolo abilitativo per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti, che devono avere natura precaria e non comportare l'alterazione dello stato dei luoghi.

L'unica modifica apportata dal Senato all'articolo 8 prevede che, per gli interventi riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare assoggettati a VIA, le autorizzazioni ambientali siano istruite a livello di progetto esecutivo.

Durante l'esame al Senato, l'articolo 9 – che prevede la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS) per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nell'ambito dei procedimenti di valutazione

di impatto ambientale (VIA) statale – è stato modificato, al fine di specificare che la valutazione di impatto sanitario è predisposta dal proponente del progetto medesimo.

L'articolo 10 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 30 del 2013, la più importante delle quali è volta ad includere, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50 per cento dei proventi delle aste del sistema EU-ETS, anche la compensazione dei costi sostenuti per aiutare le imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica.

L'articolo 12, comma 1, lettera c), introduce all'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008, il comma 2-bis, il quale dispone che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*) – alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione – spettano i titoli di efficienza energetica (TEE).

Il comma 1 dell'articolo 13 amplia l'elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili (IAFR). Nel corso dell'esame al Senato tale ampliamento è stato esteso ai sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali e ai sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari. Ai sensi del comma 2, introdotto al Senato, entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego negli impianti a biomasse e biogas anche dei sottoprodotti di cui al comma 1, la regione competente è tenuta ad adeguare l'autorizzazione unica ed il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa ad adeguare la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) in essere.

L'articolo 14, che interviene sulla disciplina dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, dispone che i soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. Tale previsione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Durante l'esame al Senato, l'articolo 17, che prevede che il possesso di determinate registrazioni e certificazioni ambientali costituisca titolo preferenziale nella formulazione delle graduatorie per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, è stato modificato, con l'aggiunta – oltre al possesso del marchio Ecolabel e della registrazione Emas – del possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 e della certificazione ISO 50001 relativa ad un sistema di gestione dell'energia.

L'articolo 18, che prevede l'obbligatorietà dell'applicazione dei «criteri ambientali minimi» (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi, è stato modificato durante l'esame al Senato al fine

di inserire, nella categoria relativa all'illuminazione pubblica, anche l'acquisto degli alimentatori elettronici.

L'articolo 20 interviene sull'articolo 41 del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), relativo ai segnali luminosi stradali, introducendovi un nuovo comma 8-bis, ai sensi del quale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza, allorquando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico.

Il comma 1 dell'articolo 21, modificato al Senato, prevede l'istituzione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «*Made Green in Italy*».

L'articolo 27, comma 1, volto a individuare porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti, è stato modificato dal Senato includendo in tali operazioni i rifiuti raccolti nelle attività di gestione delle aree marine protette e inserendo gli enti gestori delle aree marine protette tra i soggetti coinvolti nella stipula degli accordi di programma previsti per l'individuazione dei predetti porti.

L'articolo 29 contiene una serie di disposizioni eterogenee in materia di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. Le modifiche apportate al comma 4, che interviene sulla disciplina della pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, sono volte a fornire precisazioni in merito alle informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti.

Durante l'esame al Senato, l'articolo 30, che prevede per i produttori iniziali o i detentori dei rifiuti di rame che non provvedono al loro trattamento un obbligo di consegna a determinati soggetti e che stabilisce, altresì, l'applicazione del regime ordinario in materia di trasporto dei rifiuti in caso di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, è stato modificato estendendo il campo di applicazione di tali norme anche ai rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

L'articolo 31, inserito durante l'esame al Senato, modifica la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale, assicurando il coinvolgimento degli enti territoriali attraverso il modulo procedimentale della conferenza di servizi.

L'articolo 32 interviene sulle misure per aumentare la raccolta differenziata dei comuni; tra le modifiche segnala quella del comma 2, che raddoppia da 12 a 24 mesi il termine massimo per l'adeguamento delle situazioni pregresse per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa.

L'articolo 33 consente ai comuni con sede giuridica nelle isole minori e per i comuni nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un contributo di sbarco, che sostituisce la vigente imposta di sbarco. L'importo del contributo è pari a 2,5 euro ed è aumentabile dai comuni, a specifiche condizioni, fino a un massimo di 5 euro.

L'articolo 34 interviene sulla disciplina della cosiddetta ecotassa, vale a dire del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (dettata dai commi 24 e seguenti dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995), al fine di estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico (comma 1) e di modificare la destinazione del gettito derivante dal tributo (comma 2).

L'articolo 35 modifica il comma 40 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, che nel testo vigente assoggetta al pagamento dell'ecotassa, nella misura ridotta del 20 per cento, anche i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, nonché per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, così come per i fanghi anche palabili. La modifica è finalizzata a precisare che l'ecotassa, nella misura ridotta, si applica in ogni caso a tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra.

L'articolo 36 prevede la possibilità per i comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti.

L'articolo 37 contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio, sia individuale che di comunità. La disposizione relativa alle procedure per l'autorizzazione del cosiddetto compostaggio di comunità è stata integrata dal Senato al fine di prevedere il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e la predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale.

L'articolo 38, comma 1, prevede l'incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, e consente ai comuni di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI). Lo stesso comma prevede l'emanazione di un decreto interministeriale volto a stabilire i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Viene altresì introdotta nel testo del codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) la definizione di «compostaggio di comunità» ed estesa alle utenze non domestiche la nozione di auto compostaggio.

L'articolo 44, comma 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che siano comunque rispettate le disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea nelle ordinanze contingibili ed urgenti che il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti.

Durante l'esame al Senato, l'articolo 45, che consente l'introduzione di incentivi economici, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, da parte delle Regioni, per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati nei comuni, è stato modificato – al comma 1 – prevedendo che i comuni beneficino dei predetti incentivi attuando misure di prevenzione, sulla base dei principi e degli interventi

anche dei programmi regionali, ovvero riducendo i rifiuti residuali e gli scarti. Al Senato è stato poi modificato il comma 2, inserendo un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per l'adozione di programmi regionali di prevenzione dei rifiuti, e prevedendo, in alternativa alla suddetta adozione, la verifica della coerenza dei programmi regionali già approvati.

L'articolo 47 interviene sulla disciplina degli obiettivi dei programmi regionali per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica al fine di: modificare i termini per l'elaborazione e l'approvazione del programma e per il perseguimento degli obiettivi, che decorrono dalla data di entrata in vigore della disposizione; prevedere che il programma preveda prioritariamente la prevenzione dei rifiuti; precisare che è nel momento del maggior afflusso di presenze territoriali che va fatto il calcolo sulla popolazione, per calibrare gli obiettivi del Programma per le Regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10 per cento.

L'articolo 49, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina delle operazioni di miscelazione dei rifiuti non espressamente vietate dall'articolo 187 del codice ambientale, al fine di: consentirne l'effettuazione anche in assenza di autorizzazione; prevedere che le medesime operazioni, anche qualora effettuate da soggetti in possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, non possano essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni non previste dalla legge.

L'articolo 50 introduce, al comma 1, una disciplina per l'utilizzo, nell'attività di recupero ambientale, di solfati di calcio ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali.

L'articolo 51 contiene disposizioni che intervengono sulla riorganizzazione distrettuale della *governance* in materia di difesa del suolo. Nel corso dell'esame al Senato, è stato modificato il comma 2, che reca la disciplina delle autorità di bacino distrettuale, al fine di consentire che il Ministero dell'ambiente si avvalga dell'ISPRA nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle autorità di bacino distrettuali. Le ulteriori modifiche di carattere sostanziale da parte del Senato interessano il comma 10, al fine di: specificare che la finalità della predisposizione di programmi di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico è quella di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali; chiarire che tali programmi devono essere predisposti dalle autorità di bacino, nell'ambito del Piano di gestione, in concorso con gli altri enti competenti; specificare gli obiettivi e il contenuto dei programmi medesimi.

L'articolo 52, comma 1, che reca misure per la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati in assenza o in totale difformità del permesso di costruire, è stato modificato prevedendo l'aggiornamento al 2016 dell'annualità dell'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro e l'adozione ogni dodici mesi, da parte della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dell'elenco, sulla base del quale ven-

gono ammessi a finanziamento gli interventi. Il comma 2, modificato al Senato, prevede che non siano considerati interventi di nuova costruzione, e quindi non subordinati a permesso di costruire, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, o depositi, magazzini e simili diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Il comma 3, aggiunto al Senato, prevede che i commissari straordinari, nominati al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, possano delegare un apposito soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

L'articolo 54 modifica in più punti il testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) al fine di richiamare nelle varie disposizioni e procedure la normativa, gli interessi e i vincoli collegati alla tutela dell'assetto idrogeologico (comma 1). L'articolo prevede, inoltre, che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applichi la disciplina generale sul silenzio assenso.

L'articolo 55 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico.

L'articolo 56 istituisce un credito d'imposta per gli anni 2017, 2018 e 2019 per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive.

L'articolo 58, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede l'istituzione, presso la Cassa congruaggio per il settore elettrico, di un Fondo di garanzia per il settore idrico. Tra le modifiche operate dal Senato è stato specificato che la componente della tariffa del servizio idrico integrato destinata ad alimentare il citato Fondo dovrà essere indicata separatamente in bolletta.

L'articolo 60, comma 3, inserisce una disposizione sulla tenuta dei registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi. Tale norma prevede la possibilità di tenere i citati registri presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza.

L'articolo 61 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) adotti direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato. Alla medesima Autorità è demandata la definizione delle procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura.

I commi 1-3 dell'articolo 62, modificati nel corso dell'esame al Senato, riguardano la misura del sovracanone dovuto dai concessionari di de-

rivazione d'acqua per produzione di forza motrice nei bacini imbriferi montani (BIM). Si dispone in particolare che l'applicazione del sovracano BIM è dovuto nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica (comma 1). Si dispone la decorrenza dell'obbligo di pagamento dei sovracani per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 10 gennaio 2015 (comma 2) e si prevede che i sovracani BIM siano dovuti anche se non funzionali alla prosecuzione di interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani (comma 3). Il comma 4 dell'articolo 62, introdotto nel corso dell'esame al Senato, indica le condizioni al verificarsi (contestuale) delle quali sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, in deroga alla disciplina generale secondo cui l'ambito territoriale ottimale (ATO), in cui deve avvenire la gestione unica del servizio idrico, non può mai essere inferiore agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Tali condizioni riguardano l'approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate, la presenza di sorgenti ricadenti in aree protette o beni paesaggistici e l'utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico. Tali nuove fattispecie derogatorie si aggiungono a quella attualmente prevista, che fa salve le gestioni autonome esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

L'articolo 64, modificato al Senato, inserisce quattro commi (da 1-*bis* ad 1-*quinquies*) all'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche (il decreto legislativo n. 259 del 2003), in base ai quali i soggetti presentatori delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e per gli impianti di completamento della rete di banda larga mobile, si devono fare carico degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti.

L'articolo 65, volto a prevedere l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, è stato modificato dal Senato prevedendo che lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura sia ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore dell'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate.

L'articolo 66, che disciplina l'individuazione di appositi spazi presso e nei centri di raccolta (definiti dalla lettera *mm*) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006) per lo scambio di beni usati tra privati cittadini, è stato modificato al Senato. In particolare, sopprimendo il riferimento agli enti strumentali, presente nel testo approvato dalla Camera, la modifica introdotta dal Senato consente l'individuazione dei citati spazi solo ai comuni.

Nel corso dell'esame al Senato, è stato modificato il comma 1 dell'articolo 67 al fine di integrare la composizione del Comitato per il capitale naturale prevedendo la partecipazione del Ministro dei beni e delle

attività culturali e del turismo e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

L'articolo 69, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 40, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, che detta disposizioni volte a semplificare lo smaltimento di rifiuti speciali relativi a talune attività economiche (estetisti, tatuatori, agopuntori, ecc.). Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che la semplificazione non interessa lo smaltimento ma il trattamento e che la normativa in questione si applica anche alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Il comma 3 dell'articolo 71, modificato al Senato, prevede che la costituzione di *oil-free zone* è promossa dai comuni interessati anche tramite le unioni o le convenzioni fra i medesimi comuni. Si prevede inoltre, al comma 5, che le Regioni e le Province autonome disciplinino l'organizzazione delle medesime con riguardo agli aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, quali – è stato specificato al Senato – la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.

L'articolo 72, che disciplina la definizione della Strategia nazionale delle *Green Community* attraverso la predisposizione di un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi campi, dall'energia da fonti rinnovabili al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agro-forestale) in rapporto con le aree urbane, è stato modificato al Senato con riguardo agli ambiti di intervento del predetto piano. In particolare, sono stati inseriti, tra le fonti rinnovabili per la produzione di energia, il biogas e il biometano, e al novero degli ambiti del piano per lo sviluppo sostenibile è stato aggiunto lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione di energia rinnovabile nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

L'articolo 74 prevede che i beni gravati da uso civico possano essere espropriati solo dopo che sia stato pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, salvo il caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico.

L'articolo 76 proroga di sei mesi (vale a dire al 25 novembre 2016) il termine per l'esercizio della delega, concessa dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 161 del 2014 (Legge europea 2013-bis), per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

L'articolo 78 modifica le vigenti norme relative all'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), da un lato, modificando il novero dei possibili utilizzi e le caratteristiche delle strutture di destinazione, dall'altro, disciplinando le modalità tramite le quali è possi-

bile giungere all'esclusione, dal perimetro del SIN, delle aree interessate dai dragaggi.

Presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

S. 2085 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 10ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Ivan CATALANO (*SCpI*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sui profili di competenza alla Commissione Industria del Senato sul disegno di legge del Governo S. 2085, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», già approvato dalla Camera.

Il disegno di legge, di iniziativa governativa, è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati ed è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza (articolo 1).

Gli articoli 2-17 recano norme in materia di assicurazioni e fondi pensione.

Gli articoli 18-24 intervengono nel settore delle comunicazioni, con disposizioni riguardanti, fra l'altro, i contratti per servizi di telefoni, televisivi e di comunicazioni elettroniche e la tutela della concorrenza nel settore cinematografico

L'articolo 25 reca norme per l'apertura del mercato nel settore dei servizi postali.

Con riferimento al settore energetico, gli articoli 26-34 eliminano, a partire dal 2018, il regime di «maggior tutela» che opera transitoriamente nei settori del gas e dell'energia elettrica. In pratica, viene abrogata la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas delle tariffe per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato. Nel corso dell'esame alla Camera sono state introdotte disposizioni volte a garantire: la comparabilità delle offerte, la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione e le comunicazioni obbligatorie che debbono esser attuate prima della fase del passaggio definitivo alla piena liberalizzazione. È stata prevista inoltre una procedura amministrativa per la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione dei mercati *retail*.

Con specifico riguardo alla distribuzione dei carburanti, il testo originario del decreto eliminava una barriera all'entrata per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, disponendo che non possa essere posto in nessun caso il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti. Durante l'esame alla Camera, l'articolo è stato sostituito, e il nuovo articolo 35 non elimina più il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ma vieta di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti ad altri obblighi, salvo quelli stabiliti con decreto del MiSE, di concerto con il MIT, sentite l'Autorità *Antitrust* e la Conferenza Stato-Regioni, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della normativa europea. Sempre nel corso dei lavori alla Camera, è stato inserito l'articolo 36 in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti,

Nel corso dell'esame alla Camera, è stato inoltre inserito l'articolo 37, che riguarda l'accesso da parte dei produttori al mercato di gestione autonoma degli imballaggi.

Gli articoli 38-47 intervengono in materia di servizi professionali. L'articolo 41, in particolare, reca misure per la concorrenza nella professione forense.

Con riguardo al settore della distribuzione farmaceutica, l'articolo 48 consente l'ingresso di società di capitali nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata e rimuove il limite delle 4 licenze, attualmente previsto, in capo ad una stessa società. Nel corso dell'esame alla Camera, sono state apportate alcune modifiche, prevedendo obblighi di comunicazione delle variazioni dello statuto e della compagine sociale delle società di capitali titolari di farmacie private alla federazione degli ordini dei farmacisti italiani e ad altri organi con competenze istituzionali nel settore. Inoltre viene consentito il trasferimento in ambito regionale delle farmacie comunali che risultino soprannumerarie per decremento della popolazione, e viene sancita l'incompatibilità della partecipazione a società di capitali titolari di farmacia privata con qualsiasi attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, ad eccezione dell'attività di intermediazione del farmaco.

L'articolo 49, dopo aver previsto che gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono quelli stabiliti dalle autorità competenti e costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia, consente a chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

L'articolo 50 sancisce la nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di fornire prezzi e condizioni migliori di quelle praticati su piattaforme telematiche.

L'articolo 51 introduce l'obbligo per i concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto

marittimo di informare i fruitori del servizio, entro la conclusione del medesimo, delle modalità per accedere alla carta dei servizi, consentendo loro di prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi. Esso introduce inoltre l'obbligo per i citati soggetti di prevedere che la richiesta di rimborso possa essere formulata dal fruitore del servizio immediatamente dopo la conclusione del viaggio e mediante la semplice esibizione del titolo di viaggio e prescrive infine ai concessionari e ai gestori indicati di adeguare le proprie carte di servizio a quanto sopra previsto.

L'articolo 52 prevede infine che i velocipedi rientrino nelle tipologie di veicoli che possono effettuare servizi pubblici non di linea di noleggio con conducente.

Presenta ed illustra, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.

ALLEGATO 1

**DL 185/2015 Misure urgenti per interventi nel territorio
(S. 2145 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2145, di conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio;

considerato che il provvedimento reca disposizioni eterogenee, ma prevalentemente riconducibili alla materia del «governo del territorio», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni (art. 117, terzo comma, Cost.);

considerato che l'articolo 6, comma 1, prevede l'istituzione di un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, finalizzato con priorità alla mobilità, al decoro urbano e alla riqualificazione delle periferie, da ripartire annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e che gli interventi cui è destinato il Fondo appaiono di pertinenza dell'ente territoriale Roma capitale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento dell'ente territoriale Roma capitale nella gestione del Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari di cui all'articolo 6, comma 1.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (Testo unificato C. 259 Fucci ed abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 259 Fucci ed abb., recante «Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario»;

considerato che il contenuto del testo unificato è riconducibile alle materie «tutela della salute», ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», attribuita alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.) e «ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni», spettante alla competenza delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.);

rilevato che l'articolo 3, comma 1, impone alle Regioni e alle province autonome di affidare la funzione di Garante per il diritto alla salute all'ufficio del Difensore civico, intervenendo così in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale, materia rimessa alla competenza regionale;

rilevato altresì che il Difensore civico è figura non disciplinata dalla legge dello Stato ma solo a livello di legislazione regionale;

considerato infine che l'articolo 3, comma 4, prevede l'istituzione in ogni regione di un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si preveda l'attribuzione della funzione di Garante per il diritto alla salute all'ufficio del Difensore civico come facoltà e non come obbligo per le Regioni;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di precisare che resta ferma la facoltà delle Regioni, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di reperire ulteriori risorse umane, strumentali e finanziarie da destinare ai nuovi Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.

ALLEGATO 3

**Delega recepimento direttive appalti e concessioni (S. 1678-B Governo,
approvato dal Senato e modificato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1678-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera, recante «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», limitatamente alle modifiche apportate dalla Camera;

richiamati i propri pareri espressi in data 18 marzo 2015 e 7 ottobre 2015;

ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto la disciplina della procedura di evidenza pubblica alla materia «tutela della concorrenza», la disciplina della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti pubblici alla materia dell'«ordinamento civile» e, infine, la disciplina del contenzioso in materia di contratti pubblici alla materia della «giurisdizione e giustizia amministrativa», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione;

rilevato che nel corso dell'esame presso la Camera è stato inserito all'articolo 1, comma 1, il criterio di delega di cui alla lettera sss), che prevede, fra l'altro, il superamento delle disposizioni della cd. legge-obiettivo' (legge n. 443 del 2001) e l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera sss), che prevede, fra l'altro, il superamento delle disposizioni della cd. "legge-obiettivo" (legge n. 443 del 2001) e l'aggiornamento e la revisione del

piano generale dei trasporti e della logistica, sia integrato prevedendo che il livello di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nelle procedure previste non deve essere inferiore a quello stabilito dalla normativa vigente.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», (collegato alla legge di stabilità 2014), limitatamente alle parti modificate dal Senato;

richiamati i propri pareri espressi in data 17 settembre 2014 e 4 febbraio 2015;

considerato che il provvedimento reca disposizioni eterogenee, ma prevalentemente riconducibili alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che numerose disposizioni prevedono il coinvolgimento, nella fase attuativa, delle Regioni e degli enti locali, attraverso l'acquisizione di intese o di pareri in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata o attraverso il conferimento alle Regioni della competenza ad adottare norme di attuazione;

rilevato altresì che:

appare opportuno, considerata la rilevanza delle specificità territoriali in materia di pianificazione della mobilità, prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il mero parere della stessa, sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 5, comma 2, con i quali si provvede, rispettivamente, alla definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro e delle modalità e dei criteri per la presentazione, da parte degli enti locali, di progetti in questo ambito e all'individuazione degli enti beneficiari e alla ripartizione delle risorse;

analogamente, all'articolo 5, comma 6, introdotto dal Senato, appare opportuno prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata per l'adozione delle linee guida da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per favorire l'adozione nelle scuole di un *mo-*

bility manager, con il compito di coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa, coordinandosi con le strutture e le aziende di trasporto locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il mero parere della stessa, sui due decreti ministeriali da esso previsti;

b) all'articolo 5, comma 6, introdotto dal Senato, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata per l'adozione delle linee guida per favorire l'adozione nelle scuole di un *mobility manager*.

ALLEGATO 5

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza
(S. 2085 Governo, approvato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 2085, approvato dalla Camera dei deputati, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza;

richiamato il proprio parere espresso in data 17 settembre 2015;

considerato che il disegno di legge in esame è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, ed è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

rilevato che il provvedimento risulta riconducibile nel suo complesso alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la quale, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, «costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali» (sentenza n. 16 del 2004);

rilevato che l'articolo 41 reca misure per la concorrenza nella professione forense, modificando la legge nazionale forense (legge n. 247 del 2012) e dettando una nuova disciplina delle «società tra avvocati» e che viene conseguentemente abrogato l'articolo 5 della citata legge nazionale forense, contenente una delega al Governo, non esercitata nel termine, in materia di disciplina società di avvocati; alla luce delle diverse incertezze interpretative circa il coordinamento tra la normativa sulle società tra avvocati di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, tra quella sulle società tra professionisti di cui all'art. 10 della legge di stabilità 183 del 2011, e tra il contenuto della delega prevista dall'art. 5 della legge n. 247 del 2012, ora abrogato, apparirebbe opportuno inserire una disposizione di coordinamento, che espliciti la normativa o le normative da applicare (o da non applicare) in via sussidiaria;

rilevato inoltre che l'articolo 48, comma 3, prevede, tra l'altro, che nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 48, comma 3, al fine di chiarire se la domanda di trasferimento possa essere presentata anche con riferimento soltanto ad alcuni dei comuni per i quali essa è ammissibile e se, di conseguenza, la graduatoria regionale debba essere redatta per ogni singolo comune, nonché se, in caso di ritardo nell'emanazione del bando ordinario, la graduatoria per il trasferimento debba comunque perfezionarsi, ogni due anni, entro il termine del 31 marzo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 3 dicembre 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Esame di una proposta del Comitato sul Regime degli atti

Rosy BINDI, *presidente*, illustra la proposta del Comitato sul Regime degli atti di declassificare le parti segrete di alcuni resoconti di missione della Commissione nella XIII e XIV Legislatura. Non essendoci richieste di intervento, pone quindi in votazione la proposta.

La Commissione approva.

Audizione del Prefetto Marilisa Magno, già Presidente della Commissione di accesso presso Roma Capitale, del Vice Prefetto Enza Caporale e del dottor Massimiliano Bardani, già componenti della medesima Commissione

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del prefetto Marilisa Magno, del vice prefetto Enza Caporale e del dottor Massimiliano Bardani, propedeutica alla missione che si svolgerà a Ostia il 9 dicembre 2015.

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta)

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto Magno, il vice prefetto Caporale e il dottor Bardani per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che la programmata missione a Perugia si svolgerà lunedì 14 dicembre 2015 anziché venerdì 11 dicembre 2015, come già comunicato nella scorsa seduta.

La seduta termina alle ore 16.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 3 dicembre 2015

Plenaria

160^a Seduta

Presidenza del Presidente

Giacomo STUCCHI

indi del Vice Presidente

Giuseppe ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 10,10.

Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo ESPOSITO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 13,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Giovedì 3 dicembre 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 8,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

**Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze:
Audizione del Presidente di Unioncamere, Ivanhoe Lo Bello**

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Ivanhoe LO BELLO, *Presidente di Unioncamere*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mino TARICCO (*PD*) svolge talune considerazioni e pone domande cui rispondono Ivanhoe LO BELLO, *Presidente di Unioncamere*, e Tiziana POMPEI, *Vice Segretario generale di Unioncamere*.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il presidente Lo Bello e tutta la delegazione di Unioncamere per la disponibilità dimostrata.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 8,35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,35 alle ore 8,40.

